SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 116/L

LEGGE 27 maggio 1999, n. **175.**

Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.

99G0254

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 1999, n. **176.**

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'IRAP.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visti i decreti legislativi 10 aprile 1998, n. 137, e 19 novembre 1998, n. 422, con i quali, tra l'altro, sono state apportate disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali.

1. Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, commi 1 e 2, dopo le parole: «lettere *a)* e *b),* 11 e 14», sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle perdite su crediti,»;

b) all'articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) prima della lettera *a)* è inserita la seguente: «0*a)* concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7 se correlati a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi;»;

2) nella lettera *a)* sono soppresse le parole: «dai componenti positivi e negativi relativi alle voci A)5) e B)14) indicati nell'articolo 2425, primo comma, del codice civile sono escluse le perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile»; nella medesima lettera sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i contributi erogati in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione».

2. All'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 31, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, quarto periodo, le parole: «entro il 31 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 1999»; e le parole: «contributi ordinari relativi al 1999» sono sostituite dalle seguenti: «contributi ordinari relativi al 2000»;

b) nel comma 2, ultimo periodo, le parole: «entro il 31 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 1999».

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1999, scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data.

4. Ai fini dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta risultante dalla dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta è rideterminata tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 252L alla *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1997, n. 298.

— Il decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1998, n. 107.

— Il decreto legislativo 19 novembre 1988, n. 422, recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1998, n. 287.

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13 e 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi».

«17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato, città ed autonomie locali.», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 5, commi 1 e 2, 11, comma 1, lettera *a),* 61, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, già citato nelle note alle premesse, così come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere* a) *e* b*).* — 1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a),* non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui al primo comma lettera A) dell'art. 2425 del Codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere *a)* e *b),* 11 e 14, *con esclusione delle perdite su crediti,* della lettera B) del medesimo comma.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 2425 del Codice civile e per quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b),* la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'art. 2425 del Codice civile e la somma dei costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere *a)* e *b),* 11 e 14, *con esclusione delle perdite su crediti, della lettera* B) del medesimo comma».

«Art. 11 *(Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta).* — 1. Nella determinazione della base imponibile:

"0a) concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7 se correlati a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi;";

a) i componenti positivi e negativi si assumono in conformità delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e della applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi; i componenti positivi e negativi, conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del predetto testo unico, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione. Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda; *nonché i contributi erogati in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione*».

«Art. 61 *(Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali).* — 1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario 1999, il fondo ordinario spettante alle province e quello spettante ai comuni sono ridotti, rispettivamente, di un importo pari ai gettiti complessivi riscossi nell'anno 1998 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'art. 60 e per le imposte di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le dotazioni dei predetti fondi sono, per l'anno 1999, inizialmente ridotte in base ad una stima del gettito annuo. La stima, ai fini dell'assegnazione dei contributi ordinari, è effettuata dal Ministero delle finanze, per singola provincia e per singolo comune, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, non oltre il 31 luglio 1998. Sulla base dei dati finali comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri

entro il 30 settembre 1999, sono determinate le riduzioni definitive delle dotazioni dei predetti fondi e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio; il Ministero dell'interno provvede, con la seconda e terza rata dei *contributi ordinari relativi al 2000,* ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia e ad ogni comune a decorrere dal 1999. Per l'imposta di registro la determinazione definitiva è effettuata solo nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001.

2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle province è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole province in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno *entro il 30 settembre 1999*».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1999, reca: «Disposizioni per il differimento, per l'anno 1999, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1999, n. 77.

99G0256

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 3 maggio 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Segonzano, Terni, Lecce e Lipari, nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera del CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto 10 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare quattro francobolli della serie in parola alle seguenti località turistiche: uno a Segonzano (Trento), uno a Terni, uno a Lecce ed uno a Lipari (Messina);

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1999, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Segonzano (Trento), Terni, Lecce e Lipari (Messina), nel valore di L. 800 - € 0,41 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentella-

tura: 14 × 13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

Ciascuna vignetta riproduce, in una cornice lineare dorata, una veduta pittorica della località prescelta e precisamente: Segonzano, una veduta delle Piramidi di Terra, naturali architetture di depositi morenici, alte anche 20 metri, formatesi in Valle di Cembra; Terni, una immagine della Cascata delle Marmore, realizzata nel 271 a.C. dai Romani per bonificare i terreni della piana reatina; Lecce, la piazza del Duomo che presenta il Duomo, il palazzo Vescovile e il palazzo del Seminario, esempi di architettura barocca; Lipari, una veduta del centro storico, racchiuso nelle cinquecentesche mura, dominato dalla Cattedrale di San Bartolomeo di originale impianto normanno e riedificata tra il XVI e il XVII secolo.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «SEGONZANO-PIRAMIDI DI TERRA», «TERNI-CASCATA DELLE MARMORE», «LECCE» e «LIPARI», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A4792

DECRETO 3 maggio 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato alla Corte costituzionale, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera del CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Le Istituzioni»;

Visto il decreto 10 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1999, un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da dedicare alla Corte costituzionale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato alla Corte costituzionale, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura, sullo sfondo, all'interno di una cornice, la Sala delle udienze dove si ruiniscono i giudici della Corte costituzionale; in basso, a destra, sono

rappresentati il caratteristico tocco dei giudici ed un volume della Costituzione italiana, posti sulla bandiera tricolore.

Completano il francobollo la leggenda «CORTE COSTITUZIONALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A4793

DECRETO 3 maggio 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera del CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Le Istituzioni»;

Visto il decreto 10 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 1999, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura in primo piano un'autoscala, veicolo utilizzato dai Vigili del fuoco durante i loro interventi di soccorso; sullo sfondo, una costruzione in fiamme e, a sinistra, lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Completano il francobollo la leggenda «CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A4794

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 2 aprile 1999.

Misura dell'onere annuale per la pesca speciale con draga idraulica.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale è stato disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante misure in materia di pesca dei molluschi bivalvi dal quale si evince uno stato di sofferenza della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1997 che ha prorogato da ultimo al 30 giugno 1998 il pagamento dell'onere per la pesca speciale con draga idraulica il cui importo è determinato dall'art. 30, comma 1, lett. *e)*, del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Ravvisata la necessità di regolarizzare la posizione dei titolari di licenza di pesca con draga idraulica che, a partire dal 1996, non hanno corrisposto il relativo onere previsto dal citato art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 12 febbraio 1999, hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme dovute a titolo di onere annuale per la pesca speciale con draga idraulica, nella misura prevista dall'art. 30, comma 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, che non sono state ancora corrisposte per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 devono essere versate entro il 30 novembre 1999.

2. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine di cui al comma precedente comporterà, a partire dal 15 dicembre 1999, la sospensione d'ufficio della relativa autorizzazione per la pesca con draga idraulica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 aprile 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 302

99A4846

DECRETO 14 maggio 1999.

Rettifica al decreto ministeriale 31 marzo 1999, recante «Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1999 recante «Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 1999, in particolare la varietà di erba medica denominata History;

Vista la richiesta presentata in data 19 ottobre 1999 dalla società Semundo Italia S.r.l. di Busseto (Parma), volta a modificare la denominazione della varietà di erba medica FC20 in Hystory;

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione di detta varietà inserita nel citato decreto ministeriale 31 marzo 1999;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione varietale History, elencata sotto la specie erba medica inserita nel decreto ministeriale 31 marzo 1999 recante «Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 30 aprile, è rettificata in Hystory.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A4847

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 maggio 1999.

Dichiarazione di «Tipo approvato» della zattera di salvataggio ammainabile di tipo autoraddrizzante, denominata «39 DKFS», fabbricata dalla ditta Viking Life-saving Equipment AS di Esbjerg (Danimarca).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 4 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti, quale la soluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Visto il capitolo 4 del LSA Code (Risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 19 marzo 1999, della ditta Adrianaval, con sede a Trieste in via Murat, 8, intesa ad ottenere il riconoscimento di «Tipo approvato» per la zattera di salvataggio ammainabile di tipo autoraddrizzante denominata «39 DKFS», fabbricata dalla ditta Viking Life-saving Equipment AS di Esbjerg (Danimarca);

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-69-TA in data 23 febbraio 1999, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La zattera di salvataggio ammainabile di tipo autoraddrizzante, denominata «39 DKFS», fabbricata dalla ditta Viking Life-saving Equipment AS di Esbjerg (Danimarca), rappresentata in Italia dalla ditta Adrianaval sopracitata, e dichiarata di «Tipo approvato».

La zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente, i seguenti elementi di identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» - Portata massima: 39 persone;

sigla SOLAS;

pacco dotazioni previsto: tipo A e B;

data dell'ultima revisione;

lunghezza della barbetta;

altezza massima d'installazione: 25 m;

istruzioni per la messa a mare;

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

data (mese e anno) di fabbricazione;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

nome e luogo della stazione di servizio che ha effettuato l'ultima revisione;

portata massima: 39 persone.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo, come prescritto dalla regola 35 e 36 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A4778

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola apistica Ferrera - Soc. coop. a r.l.», in Montalto Uffugo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 18 novembre 1998 con la quale il tribunale di Cosenza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa agricola apistica Ferrera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Montalto Uffugo (Cosenza);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articolo 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1975, n. 400;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola apistica Ferrera Soc. coop. a r.l.», con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), costituita in data 22 ottobre 1982, con atto a rogito del notaio Nunzio Nappi di Cosenza, omologato dal tribunale di Cosenza con decreto del 27 ottobre 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Nadia Mastroberardino, nata a Cosenza il 27 agosto 1968 ivi residente in contrada Serra Sottana, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4779

DECRETO 27 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Leonardo Da Vinci - Società cooperativa a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 12 marzo 1999 con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Leonardo Da Vinci - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articolo 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Leonardo Da Vinci - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, costituita in data 9 aprile 1986, con atto a rogito del notaio dott.ssa Paola Mazza, omologato dal tribunale di Verona con decreto del 7 maggio 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Gervasio Golin, residente in Verona in via Palladio n. 29/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4780

DECRETO 27 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa allevatori della provincia di Belluno - Società cooperativa a r.l.», in Sedico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 aprile 1999 adottata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa allevatori della provincia di Belluno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sedico (Belluno), dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa allevatori della provincia di Belluno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sedico (Belluno), costituita in data 19 gennaio 1974, con atto a rogito del notaio dott. Azio Perucon in Belluno, omologato dal tribunale di Belluno con decreto in data 14 febbraio 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Daniele Cecchet, nato a Feltre (Belluno) il 15 novembre 1947 con studio in Feltre, via Piave n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4781

DECRETO 27 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. Maca - macellazione - lavorazione carni - trasporti», in Terni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 febbraio 1998, effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. Maca - macellazione - lavorazione carni - trasporti», con sede in Terni, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa a r.l. Maca - macellazione - lavorazione carni - trasporti», con sede in Terni, costituita in data 30 gennaio 1988, con atto a rogito del notaio dott. Luciano Clericò in Terni, omologato dal tribunale di Terni con decreto in data 31 marzo 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Roberto Annesanti, nato a Terni il 20 dicembre 1964 con studio a Terni in via Cannizzaro n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4782

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto l'art. 5, comma 2, punto 3, della legge 3 maggio 1985, n. 204;

Vista la domanda di riconoscimento del titolo professionale presentata dal signor Valentino Tagliabue, ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo per svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio;

Visto il titolo di formazione professionale di «diploma di istruzione professionale superiore economica ed amministrativa», con il relativo piano di studio, conseguito in 'S Gravenhage (L'Aia), in data 3 luglio 1997;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 16 gennaio 1998 del Consolato generale d'Italia in Rotterdam (Paesi Bassi);

Ritenuto che il titolo di formazione professionale conseguito dall'interessato è da considerare corrispondente ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale, come richiesto dalla legge n. 204/1985;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 22 aprile 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

Il titolo di formazione professionale in premessa indicato, conseguito nei Paesi Bassi da Valentino Tagliabue, nato a 'S Gravenhage il 30 gennaio 1965, è riconosciuto valido per l'iscrizione in Italia nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

Roma, 31 maggio 1999

Il direttore generale: CINTI

99A4783

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 aprile 1999.

Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998. (Deliberazione n. 55/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 1999;

Premesso che ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) stabilisce che l'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e che il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste la delibera 30 maggio 1997, n. 59/97, e la delibera 23 dicembre 1997, n. 151/97, con cui l'Autorità ha approvato modificazioni e integrazioni del regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;

Vista la delibera 23 dicembre 1997, n. 151/97, con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha modificato e integrato il regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;

Vista la delibera 26 giugno 1997, n. 72/97, con cui l'Autorità ha approvato il bilancio preventivo per l'esercizio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998;

Viste la delibera 24 giugno 1998, n. 63/98, la delibera 12 novembre 1998, n. 140/98 e la delibera 18 dicembre 1998, n. 153/98, con cui l'Autorità ha approvato variazioni e storni di somme con riferimento al bilancio preventivo per l'esercizio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998;

Ritenuto che il rendiconto della gestione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998 risponda ai criteri e agli obiettivi generali a cui deve attenersi la medesima Autorità;

Delibera:

Di approvare il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998», nonché i relativi «Allegati al conto del bilancio e al conto del patrimonio» e la «Relazione tecnica al rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998».

Di pubblicare il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998», allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato *A*), nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Milano, 30 aprile 1999

Il presidente: RANCI

ALLEGATO A

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1998 - Quadro riassuntivo (in lire)

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/98
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE							
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
RIASSUNTO DELLE ENTRATE														
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 1997	-	5.968.430.066	5.968.430.066	5.968.430.066	-	5.968.430.066	-	-	-	-	-	-	5.968.430.066	-
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI														
Categoria I - Vendita di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II - Trasferimenti	25.300.000.000	7.922.309.000	33.222.309.000	33.222.309.000	-	33.222.309.000	-	4.627.778.250	4.627.778.250	-	4.627.778.250	-	37.850.087.250	-
Categoria III - Redditi patrimoniali	240.000.000	110.000.000	350.000.000	208.160.655	117.066.196	325.226.851	24.773.149	230.065.298	230.053.350	11.948	230.065.298	(11.948)	438.214.005	117.066.196
Categoria IV - Entrate diverse	10.000.000	-	10.000.000	1.061.706	-	1.061.706	8.938.294	-	-	-	-	-	1.061.706	-
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	25.550.000.000	8.032.309.000	33.582.309.000	33.431.531.361	117.066.196	33.548.597.557	33.711.443	4.857.843.548	4.857.831.600	11.948	4.857.843.548	(11.948)	38.289.362.961	117.066.196
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	1.500.000.000	3.350.000.000	4.850.000.000	2.938.675.640	11.585.989	2.950.261.629	1.899.738.371	384.768.159	245.789.640	138.978.519	384.768.159	(138.978.519)	3.184.465.280	11.585.989
TOTALE ENTRATE	27.050.000.000	17.350.739.066	44.400.739.066	42.338.637.067	128.652.185	42.467.289.252	1.933.449.814	5.242.611.707	5.103.621.240	138.990.467	5.242.611.707	(138.990.467)	47.442.258.307	128.652.185

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/98
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE							
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
RIASSUNTO DELLE SPESE														
TITOLO I - SPESE CORRENTI														
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	2.000.000.000	350.000.000	2.350.000.000	1.748.230.459	434.371.264	2.182.601.723	167.398.277	476.496.965	476.496.965	-	476.496.965	-	2.224.727.424	434.371.264
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	11.300.000.000	2.530.000.000	13.830.000.000	8.177.721.053	586.927.802	8.764.648.855	5.065.351.145	721.597.344	721.597.344	-	721.597.344	-	8.899.318.397	586.927.802
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	1.000.000.000	-	1.000.000.000	34.026.704	333.746.039	367.772.743	632.227.257	154.470.386	50.668.057	103.802.329	154.470.386	-	84.694.761	437.548.368
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	9.150.000.000	3.930.000.000	13.080.000.000	4.793.403.287	2.211.448.446	7.004.851.733	6.075.148.267	2.732.702.886	1.834.254.693	898.448.193	2.732.702.886	(284.573.520)	6.627.657.980	2.825.323.119
Categoria V - Trasferimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria VI - Somme non attribuibili	700.000.000	6.490.739.066	7.190.739.066	5.968.430.066	-	5.968.430.066	1.222.309.000	-	-	-	-	-	5.968.430.066	-
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	24.150.000.000	13.300.739.066	37.450.739.066	20.721.811.569	3.566.493.551	24.288.305.120	13.162.433.946	4.085.267.581	3.083.017.059	1.002.250.522	4.085.267.581	(284.573.520)	23.804.828.628	4.284.170.553
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.400.000.000	700.000.000	2.100.000.000	487.559.477	270.164.348	757.723.825	1.342.276.175	562.558.184	181.332.447	381.225.737	562.558.184	(18.314.005)	668.891.924	633.076.080
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	1.500.000.000	3.350.000.000	4.850.000.000	2.343.206.638	607.054.991	2.950.261.629	1.899.738.371	1.109.459.000	970.480.481	138.978.519	1.109.459.000	(138.978.519)	3.313.687.119	607.054.991
TOTALE SPESE	27.050.000.000	17.350.739.066	44.400.739.066	23.552.577.684	4.443.712.890	27.996.290.574	16.404.448.492	5.757.284.765	4.234.829.987	1.522.454.778	5.757.284.765	(441.866.044)	27.787.407.671	5.524.301.624

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 1998 14.773.874.255

AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 1998 19.654.850.636

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1998 - Entrate (in lire)

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA - PREVISIONI - Iniziali	Variazioni	Definitive	SOMME ACCERTATE - Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale	DIFFERENZE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI - Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/98
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 1997	-	5.968.430.066	5.968.430.066	5.968.430.066	-	5.968.430.066	-	-	-	-	-	-	5.968.430.066	-
I			ENTRATE CORRENTI														
	I		Vendita di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II		Trasferimenti														
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	-	-	-	-	-	-	-			-				-
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	25.300.000.000	7.922.309.000	33.222.309.000	33.222.309.000	-	33.222.309.000	-	4.627.778.250	4.627.778.250	-	4.627.778.250	-	37.850.087.250	-
			Totale categoria II	25.300.000.000	7.922.309.000	33.222.309.000	33.222.309.000	-	33.222.309.000	-	4.627.778.250	4.627.778.250	-	4.627.778.250	-	37.850.087.250	-
	III		Redditi patrimoniali														
		102	Interessi attivi	240.000.000	110.000.000	350.000.000	208.160.655	117.066.196	325.226.851	24.773.149	230.065.298	230.053.350	11.948	230.065.298	(11.948)	438.214.005	117.066.196
			Totale categoria III	240.000.000	110.000.000	350.000.000	208.160.655	117.066.196	325.226.851	24.773.149	230.065.298	230.053.350	11.948	230.065.298	(11.948)	438.214.005	117.066.196
	IV		Entrate diverse														
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	10.000.000	0	10.000.000	1.061.706	-	1.061.706	8.938.294	-	-	-	-	-	1.061.706	-
			Totale categoria IV	10.000.000	0	10.000.000	1.061.706	-	1.061.706	8.938.294	-	-	-	-	-	1.061.706	-
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	25.550.000.000	8.032.309.000	33.582.309.000	33.431.531.361	117.066.196	33.548.597.557	33.711.443	4.857.843.548	4.857.831.600	11.948	4.857.843.548	(11.948)	38.289.362.961	117.066.196
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
	V		Alienazione di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VI		Prelievo dai fondi speciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	VII		PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI														
			Partite di giro e contabilità speciali														
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	250.000.000	(50.000.000)	200.000.000	18.000.000	-	18.000.000	182.000.000	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	28.000.000	-
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	1.250.000.000	3.350.000.000	4.600.000.000	2.920.675.640	-	2.920.675.640	1.679.324.360	374.768.159	235.789.640	138.978.519	374.768.159	(138.978.519)	3.156.465.280	0
		107	Recupero anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	-	50.000.000	50.000.000	-	11.585.989	11.585.989	38.414.011	-	-	-	-	-	-	11.585.989
			Totale categoria VII	1.500.000.000	3.350.000.000	4.850.000.000	2.938.675.640	11.585.989	2.950.261.629	1.899.738.371	384.768.159	245.789.640	138.978.519	384.768.159	(138.978.519)	3.184.465.280	11.585.989
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	1.500.000.000	3.350.000.000	4.850.000.000	2.938.675.640	11.585.989	2.950.261.629	1.899.738.371	384.768.159	245.789.640	138.978.519	384.768.159	(138.978.519)	3.184.465.280	11.585.989
			TOTALE GENERALE	27.050.000.000	17.350.739.066	44.400.739.066	42.338.637.067	128.652.185	42.467.289.252	1.933.449.814	5.242.611.707	5.103.621.240	138.990.467	5.242.611.707	(138.990.467)	47.442.258.307	128.652.185

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di contabilità)

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1998 - Spese (in lire)

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA - PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA - SOMME IMPEGNATE				GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/98
				Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale	DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
I			**SPESE CORRENTI**														
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**														
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.300.000.000	270.000.000	1.570.000.000	1.240.838.079	268.721.126	1.509.559.205	60.440.795	126.461.194	126.461.194	-	126.461.194	0	1.367.299.273	268.721.126
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	400.000.000	80.000.000	480.000.000	290.867.213	153.867.638	444.734.851	35.265.149	340.221.871	340.221.871	-	340.221.871	0	631.089.084	153.867.638
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	300.000.000	-	300.000.000	216.525.167	11.782.500	228.307.667	71.692.333	9.813.900	9.813.900	-	9.813.900	0	226.339.067	11.782.500
			Totale categoria I	2.000.000.000	350.000.000	2.350.000.000	1.748.230.459	434.371.264	2.182.601.723	167.398.277	476.496.965	476.496.965	-	476.496.965	0	2.224.727.424	434.371.264
	II		**Personale in attività di servizio**														
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	7.500.000.000	1.500.000.000	9.000.000.000	5.934.715.440	90.017.644	6.024.733.084	2.975.266.916	411.128.577	411.128.577	-	411.128.577	0	6.345.844.017	90.017.644
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	3.000.000.000	650.000.000	3.650.000.000	1.402.949.815	377.078.855	1.780.028.670	1.869.971.330	298.366.213	298.366.213	-	298.366.213	0	1.701.316.028	377.078.855
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	300.000.000	-	300.000.000	89.246.410	9.163.277	98.409.687	201.590.313	7.489.619	7.489.619	-	7.489.619	0	96.736.029	9.163.277
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	500.000.000	380.000.000	880.000.000	750.809.388	110.668.026	861.477.414	18.522.586	4.612.935	4.612.935	-	4.612.935	0	755.422.323	110.668.026
			Totale categoria II	11.300.000.000	2.530.000.000	13.830.000.000	8.177.721.053	586.927.802	8.764.648.855	5.065.351.145	721.597.344	721.597.344	-	721.597.344	0	8.899.318.397	586.927.802
	III		**Personale in quiescenza**														
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	1.000.000.000	-	1.000.000.000	34.026.704	333.746.039	367.772.743	632.227.257	154.470.386	50.668.057	103.802.329	154.470.386	0	84.694.761	437.548.368
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0	-	-
			Totale categoria III	1.000.000.000	-	1.000.000.000	34.026.704	333.746.039	367.772.743	632.227.257	154.470.386	50.668.057	103.802.329	154.470.386	0	84.694.761	437.548.368
	IV		**Acquisto di beni e servizi**														
		130	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	600.000.000	900.000.000	1.500.000.000	41.128.650	714.955.800	756.084.450	743.915.550	426.160.000	345.920.000	80.240.000	426.160.000	(27.546.000)	387.048.650	787.649.800
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi.	700.000.000	300.000.000	1.000.000.000	262.083.667	400.029.833	662.113.500	337.886.500	196.310.921	34.898.900	161.412.021	196.310.921	(161.412.021)	296.982.567	400.029.833
		132	Canoni di locazione.	1.800.000.000	500.000.000	2.300.000.000	1.760.974.800	-	1.760.974.800	539.025.200	31	-	31	31	(31)	1.760.974.800	-
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	1.000.000.000	-	1.000.000.000	108.877.331	98.958.356	207.835.687	792.164.313	844.017.964	394.897.000	449.120.964	844.017.964	(22.406.729)	503.774.331	525.672.591
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	300.000.000	200.000.000	500.000.000	218.111.471	53.892.800	272.004.271	227.995.729	69.364.780	69.260.280	104.500	69.364.780	(104.500)	287.371.751	53.892.800
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	400.000.000	-	400.000.000	157.601.499	71.110.880	228.712.379	171.287.621	68.020.714	29.436.500	38.584.214	68.020.714	(284.214)	187.037.999	109.430.880
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	200.000.000	-	200.000.000	50.790.607	8.454.545	59.245.152	140.754.848	63.200.000	31.011.225	32.188.775	63.200.000	(32.188.775)	81.801.832	8.454.545
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	300.000.000	-	300.000.000	132.438.677	10.839.446	143.278.123	156.721.877	20.542.361	20.542.361	-	20.542.361	-	152.981.038	10.839.446
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per le pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	850.000.000	100.000.000	950.000.000	357.750.550	158.547.540	516.298.090	433.701.910	61.401.750	61.197.750	204.000	61.401.750	(204.000)	418.948.300	158.547.540
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	350.000.000	100.000.000	450.000.000	251.701.770	43.035.200	294.736.970	155.263.030	32.934.600	29.507.800	3.426.800	32.934.600	(3.426.800)	281.209.570	43.035.200
		140	Spese casuali.	100.000.000	(100.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		141	Spese di rappresentanza.	250.000.000	-	250.000.000	12.386.870	2.143.300	14.530.170	235.469.830	63.454.400	37.729.629	25.724.771	63.454.400	-	50.116.499	27.868.071

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1998 - Spese (in lire)

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali	Variazioni	Definitive	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Rimaste da pagare	Totale	DIFFERENZE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI – Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/98
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.	100.000.000	250.000.000	350.000.000	37.461.147	24.160.853	61.622.000	288.378.000	16.214.500	2.874.000	13.340.500	16.214.500	(13.340.500)	40.335.147	24.160.853
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	290.000.000	60.000.000	350.000.000	74.204.779	2.634.460	76.839.239	273.160.761	15.973.800	15.973.800	-	15.973.800	-	90.178.579	2.634.460
		144	Vigilanza locali.	100.000.000	200.000.000	300.000.000	155.132.928	131.420.160	286.553.088	13.446.912	-	-	-	-	-	155.132.928	131.420.160
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	200.000.000	-	200.000.000	62.700.000	2.919.513	65.619.513	134.380.487	-	-	-	-	-	62.700.000	2.919.513
		146	Premi di assicurazione diversi.	300.000.000	-	300.000.000	49.018.000	-	49.018.000	250.982.000	59.183.000	59.183.000	-	59.183.000	-	108.201.000	-
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	1.000.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	1.057.596.235	488.118.559	1.545.714.794	954.285.206	795.924.065	701.822.448	94.101.617	795.924.065	(23.679.950)	1.759.418.683	558.540.226
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	300.000.000	(100.000.000)	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	0	-	-
		149	Spese bancarie	10.000.000	20.000.000	30.000.000	3.444.306	227.201	3.671.507	26.328.493	-	-	-	-	0	3.444.306	227.201
			Totale categoria IV	9.150.000.000	3.930.000.000	13.080.000.000	4.793.403.287	2.211.448.446	7.004.851.733	6.075.148.267	2.732.702.886	1.834.264.693	898.448.193	2.732.702.886	(284.873.520)	6.627.667.980	2.826.323.119
	V		Trasferimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VI		Somme non attribuibili														
		160	Fondo di riserva	700.000.000	522.309.000	1.222.309.000	-	-	-	1.222.309.000	-	-	-	-	-	-	-
		161	Fondo compensazione entrate	-	5.968.430.066	5.968.430.066	5.968.430.066	-	5.968.430.066	-	-	-	-	-	-	5.968.430.066	-
			Totale categoria VI	700.000.000	6.490.739.066	7.190.739.066	5.968.430.066	-	5.968.430.066	1.222.309.000	-	-	-	-	-	5.968.430.066	-
			TOTALE SPESE CORRENTI	24.150.000.000	13.300.739.066	37.450.739.066	20.721.811.569	3.566.493.551	24.288.305.120	13.162.433.946	4.085.267.561	3.083.017.059	1.002.250.522	4.085.267.561	(284.873.520)	23.804.828.628	4.284.170.553
II			SPESE IN CONTO CAPITALE														
	VII		Costituzione di fondi														
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VIII		Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche														
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	1.000.000.000	700.000.000	1.700.000.000	469.981.827	239.957.261	709.939.088	990.060.912	531.190.334	159.570.199	371.620.135	531.190.334	(17.017.703)	629.552.026	594.559.693
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	400.000.000	-	400.000.000	17.577.650	30.207.087	47.784.737	352.215.263	31.367.850	21.762.248	9.605.602	31.367.850	(1.296.302)	39.339.898	38.516.387
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità Spese per opere di ripristino e trasformazione.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VIII	1.400.000.000	700.000.000	2.100.000.000	487.559.477	270.164.348	757.723.825	1.342.276.175	562.558.184	181.332.447	381.225.737	562.558.184	(18.314.005)	668.891.924	633.076.080
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.400.000.000	700.000.000	2.100.000.000	487.559.477	270.164.348	757.723.825	1.342.276.175	562.558.184	181.332.447	381.225.737	562.558.184	(18.314.005)	668.891.924	633.076.080

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1998 - Spese (in lire)

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/98
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE							
				Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI														
	IX		Partite di giro e contabilità speciali														
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	250.000.000	(50.000.000)	200.000.000	18.000.000	-	18.000.000	182.000.000	-	-	-	-	-	18.000.000	-
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	1.250.000.000	3.350.000.000	4.600.000.000	2.314.927.974	605.747.666	2.920.675.640	1.679.324.360	1.109.459.000	970.480.481	138.978.519	1.109.459.000	(138.978.519)	3.285.408.455	605.747.666
		192	Anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	-	50.000.000	50.000.000	10.278.664	1.307.325	11.585.989	38.414.011	-	-	-	-	-	10.278.664	1.307.325
			Totale categoria IX	1.500.000.000	3.350.000.000	4.850.000.000	2.343.206.638	607.054.991	2.950.261.629	1.899.738.371	1.109.459.000	970.480.481	138.978.519	1.109.459.000	(138.978.519)	3.313.687.119	607.054.991
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	1.500.000.000	3.350.000.000	4.850.000.000	2.343.206.638	607.054.991	2.950.261.629	1.899.738.371	1.109.459.000	970.480.481	138.978.519	1.109.459.000	(138.978.519)	3.313.687.119	607.054.991
			TOTALE GENERALE	27.050.000.000	17.350.739.066	44.400.739.066	23.552.577.684	4.443.712.890	27.996.290.574	16.404.448.492	5.757.284.766	4.234.829.987	1.522.454.778	5.757.284.766	(441.866.044)	27.787.407.671	6.524.301.624

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31 DICEMBRE 1998 (art. 31 del Regolamento di contabilità)

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO
1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1998 (in lire)

ATTIVO		
CONSISTENZA DI CASSA AL A3101/01/98	6.483.103.124	
AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 1998	19.654.850.636	
TOTALE LIQUIDITA' DI CASSA AL 31/12/98		**26.137.953.760**
RESIDUI ATTIVI:		**128.652.185**
BENI MOBILI ACQUISTATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		**562.236.105**
BENI MOBILI ACQUISTATI NELL'ESERCIZIO:		
Attrezzature informatiche		373.915.200
Mobili e arredi		77.806.107
Macchine d'ufficio		29.805.948
Sistemi telefonici		74.176.140
Materiale bibliografico		36.281.348
TOTALE BENI MOBILI ACQUISTATI NELL'ESERCIZIO		**591.984.743**
TOTALE ATTIVO: (lire)		**27.420.826.793**
PASSIVO:		
RESIDUI PASSIVI:		**5.524.301.624**
di cui Trattamento per fine rapporto	437.548.368	
PATRIMONIO NETTO:		
Consistenza patrimoniale		1.154.220.848
Fondo compensazione entrate		5.968.430.066
Avanzo di amministrazione al 31/12/98		14.773.874.255
TOTALE PATRIMONIO NETTO:		**21.896.525.169**
TOTALE PASSIVO		**27.420.826.793**

99A4831

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 20 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993, con cui è stato emanato lo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna;

Visti i propri decreti 2 aprile 1996, n. 116/33, 12 agosto 1998, n. 282/97 e 24 novembre 1998, n. 493/194, con cui sono state apportate modifiche allo statuto generale citato;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 15 gennaio 1999 con cui è stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti una modifica all'art. 34 dello stesso statuto;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 1° febbraio 1999, prot. 194/99, da cui risulta che la modifica citata è esente da rilievi sia di merito che di legittimità, anche in relazione alla disp. II, parte VI, comma 3, del medesimo statuto;

Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione della modifica di cui si è detto;

Visto il decreto rettorale 15 febbraio 1999, n. 28/5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 marzo 1999, n. 53, che ha emanato la modifica approvata;

Considerato che in detto decreto è contenuto un errore materiale, l'addove si dice «il comma 4 è sostituito dal seguente», anziché «il comma 4 primo periodo è sostituito dal seguente», come è stato in realtà approvato;

Ritenuto di dover procedere immediatamente alla rettifica del citato errore materiale;

Quant'altro visto e considerato;

Decreta:

È emanata la seguente modifica allo tatuto generale dell'Università degli studi di Bologna:

Art. 34 - *Rettore.*

Il comma 4, primo periodo è sostituito dal seguente:

«Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, dura in carica cinque anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta».

Il presente decreto, che sostituisce il citato decreto rettorale 15 febbraio 1999, n. 28/5, limitatamente alla parte erroneamente emanata di cui a preambolo, è inviato al Ministero per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, 20 aprile 1999

p. *Il rettore:* VERONDINI

99A4791

DECRETO RETTORALE 24 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993, con cui è stato emanato lo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna;

Visti i propri decreti 2 aprile 1996, n. 116/33, 12 agosto 1998, n. 282/97, 24 novembre 1998, n. 493/194, 15 febbraio 1999, n. 28/5 e 20 aprile 1999, n. 99/16 con cui sono state apportate modifiche allo statuto generale citato;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 24 novembre 1998 con cui si sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune modifiche allo statuto, relative agli articoli 37, 43 e 44;

Considerato che la modifica all'art. 34, lettera *d)*, comma 1, di cui al successivo dispositivo discende necessariamente dalla modifica esplicitamente approvata relativa all'art. 43, comma 2, lettera *e)*;

Vista la rettorale 3 dicembre 1998, n. 30047, con cui le modifiche approvate sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esame di rito;

Preso atto che detta nota pervenuta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 10 dicembre 1998;

Vista altresì la nota del dirigente generale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 febbraio 1999, n. 245, trasmessa a questa Università — via fax — in pari data con cui il Ministero esprime «l'avviso» che il comma 2 dell'art. 44 approvato «meriti di essere riformulato»;

Rilevato che nella stessa nota dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si propone «indicativamente» un testo per la riformulazione del citato comma 2 dell'art. 44 dello statuto;

Esaminato attentamente il testo proposto dal Ministero;

Esaminate, altresì, le disposizioni di legge in materia che risultano dal combinato degli articoli 19 e 27-*bis* del decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni in rapporto all'art. 44, comma 2, approvato;

Ritenuto che lo stesso art. 44, comma 2, come approvato dagli organi accademici sembra in aderenza rigorosa alle disposizioni di legge richiamate;

Vista, altresì, la rettorale 19 marzo 1999 con cui il risultato interpretativo delle norme di legge in rapporto alla proposta di modifica all'art. 44, comma 2, dello statuto è stato comunicato al Ministero;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha ricevuto quest'ultima comunicazione rettorale il 24 marzo 1999;

Atteso inoltre che il procedimento previsto dalla legge n. 168/1989 (ex art. 6, commi 9 e 10) per l'emanazione delle modifiche di statuto deve intendersi concluso l'8 febbraio 1999 in ragione del «termine perentorio di sessanta giorni» previsto dalla citata legge per i controlli di merito e legittimità propri del Ministero;

Considerata l'urgenza di emanare tutte le disposizioni modificative dello statuto approvate e trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esame previsto dalla legge ai fini di dar corso a tutti i necessari adempimenti riorganizzativi;

Quant'altro visto e considerato;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna:

Art. 34. — *Rettore.*

La lettera *d)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*d)* esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore;».

Art. 37. — *Consiglio di amministrazione.*

Il comma 1, primo periodo è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze relative alla programmazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.».

Art. 43. — *Direttore amministrativo.*

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Spetta in particolare al direttore amministrativo:

a) attuare i piani, programmi e direttive generali definite dagli organi accademici e concorrere ad individuare le risorse umane, finanziarie e materiali da assegnare agli uffici e ai servizi generali d'Ateneo;

b) fornire consulenze di tipo tecnico-amministrativo alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio ed esprimere parere agli organi accademici circa l'assegnazione di risorse alle stesse strutture;

c) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione circa l'attribuzione e la revoca di funzioni dirigenziali o assimilate, nonché indirizzare, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti degli uffici e dei servizi centrali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi;

d) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali nel rispetto del regolamento di organizzazione e degli obiettivi fissati dagli organi accademici e collaborare con i dirigenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio alla gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;

e) esercitare la potestà disciplinare sul personale tecnico-amministrativo;

f) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza individuati dal regolamento di organizzazione ed esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo stesso regolamento.».

Art. 44. — *Incarichi e funzioni dei dirigenti.*

Il comma 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato, e con possibilità di rinnovo, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico amministrativo universitario. Le posizioni di dirigente o di direttore di centro di servizi di Ateneo nonché, di responsabile del controllo di gestione sono, di norma, ricoperte da personale di idonea qualifica funzionale dipendente dalla amministrazione. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuati con apposito provvedimento del consiglio di amministrazione in conformità ai principi stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

2. L'ufficio di dirigente può essere ricoperto, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in enti privati conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati. L'ufficio di dirigente può altresì essere attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del direttore amministrativo a dipendenti di questa o di altra università, in possesso di adeguata qualifica e specifica preparazione professionale, culturale o tecnico-scientifica desumibile dal *curriculum* formativo o da esperienze lavorative. La scelta del titolare è effettuata in relazione alla specificità della funzione da ricoprire e non è limitata al personale appartenente a profili amministrativo-contabili. L'attribuzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato rinnovabile con verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente di questa amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il contratto di lavoro a tempo determinato con cui è attribuito l'ufficio di dirigente determina, con carattere di omnicomprensività, il compenso relativo alle funzioni svolte.

3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, salvi gli atti che lo statuto e i regolamenti riservano agli organi accademici e al direttore amministrativo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. In particolare, ad essi spettano le seguenti funzioni:

a) curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

b) svolgere tutti i compiti previsti da regolamenti o ad essi delegati dagli organi accademici o dal direttore amministrativo;

c) dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) organizzare gli uffici nell'ambito delle direttive formulate dal direttore amministrativo;

e) provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;

f) stipulare i contratti nelle materie di competenza, nonché esercitare ogni altra attribuzione ad essi assegnata dal regolamento di organizzazione.».

Sono soppressi il comma 7 dell'art. 44 e la nota all'art. 44, comma 1.

Il presente decreto è inviato al Ministero per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, 24 maggio 1999

Il rettore: ROVERSI MONACO

99A4758

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995, ed in particolare l'art. 55 laddove si prevede che un organo straordinario di revisione — con la stessa composizione del senato accademico integrato determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 168/1989 — abbia il compito di rivedere ed eventualmente modificare le norme relative agli organi di governo dell'Ateneo, comprese nel titolo II dello statuto stesso;

Visti gli atti di costituzione dell'organo di revisione dello statuto (decreto rettorale n. 1087 del 22 dicembre 1997);

Vista la delibera del 2 febbraio 1999 con la quale il suddetto organo ha approvato le modifiche agli articoli 12, 13, 14 e 17 del titolo II dello statuto dell'Università degli studi di Firenze;

Vista la nota rettorale prot. n. 2355 del 2 marzo 1999 di trasmissione degli atti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il prescritto parere di legittimità e di merito sulle modifiche apportate allo statuto;

Vista la comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 405 del 30 aprile 1999, con la quale il rettore è stato autorizzato, in assenza di rilievi del Ministero stesso, ad emanare il provvedimento di modifica dello statuto;

Decreta:

Agli articoli 12, 13, 14 e 17 del titolo II dello statuto dell'Università degli studi di Firenze — emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 — sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 12, comma 3:

la frase «con specifica indicazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza», è sostituita da: «con indicazione degli specifici motivi».

Art. 12, comma 5, seconda alinea:

le parole «i ricercatori confermati», sono sostituite da «i ricercatori».

Art. 12, comma 6, secondo capoverso:

i termini «10 membri» sono sostituiti da «30 membri».

Art. 12, comma 8:

il primo capoverso è cassato e sostituito dal seguente:

«Il rettore nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Per la validità delle prime due votazioni è prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli aventi diritto appartenenti alla categoria del personale tecnico amministrativo e dirigente nella misura del 10%».

Art. 12, comma 8, secondo capoverso:

i termini «ultima votazione», sono sostituiti con «ultima votazione valida».

Art. 13, comma 1, lettera *e)*:

la frase «per l'approvazione del consiglio di amministrazione» è sostituita da: «ed esaminati dal consiglio di amministrazione».

Art. 13, comma 3, primo capoverso:

il primo capoverso è sostituito dal seguente: «I rappresentanti delle aree di ricerca sono eletti per ciascuna area esclusivamente dai professori di ruolo e dai ricer-

catori afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco di quell'area. Essi convocano almeno una volta l'anno i direttori dei dipartimenti compresi in ciascuna area di ricerca, ai quali riferiscono sull'attività svolta».

Art. 13: alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

8) Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'università di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il senato accademico, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza.

Art. 14, comma 1: alla fine del primo periodo è aggiunta la seguente frase: «Il consiglio di amministrazione può essere convocato, oltre che dal rettore, su richiesta della metà dei suoi componenti».

Art. 14, comma 1, lettera *b)*: dopo la parola «pluriennali» viene aggiunta una virgola.

Art. 14, comma 5: alla fine del primo periodo i termini «tre anni accademici» sono sostituiti con «tre anni solari».

Art. 14: alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

6) al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'università di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza».

Art. 17, comma 2: il contenuto della terza alinea è cassato e sostituito da: «- di tutti i ricercatori della facoltà».

Art. 17, comma 2: il comma è integrato con l'aggiunta della seguente frase finale:

«Salvo che per le questioni di cui ai successivi commi 4 e 5, i docenti ed i ricercatori che svolgono corsi di insegnamento in corsi di laurea e di diploma della facoltà, ma sono inquadrati in altre facoltà dell'Ateneo, partecipano al consiglio di facoltà».

Art. 17, comma 4: il comma è cassato e sostituito dal seguente: «Ad eccezione delle questioni di cui ai punti *a)* e *d)* del comma 3 nonché quanto previsto al successivo comma 5, le altre materie di cui al comma 3 potranno essere delegate dal consiglio di facoltà ai consigli di corso di laurea e di diploma. In tal caso il consiglio di facoltà indicherà quali materie intende delegare».

Art. 17, comma 5, primo periodo: dopo la frase: «relative alle persone dei professori di ruolo» sono aggiunti i seguenti termini «e dei ricercatori».

Art. 17, comma 5: la frase «la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ricercatore nonché le questioni relative alle persone dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione di cui al comma 2» è cassata.

Al comma 5 è aggiunto il seguente nuovo capoverso:

«Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 luglio 1997 sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio».

Art. 17, dopo il comma 6 — con il conseguente scorrimento della numerazione dei commi successivi — viene aggiunto il seguente nuovo comma:

«7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il consiglio di facoltà può deliberare a maggioranza assoluta dei membri l'istituzione di una giunta elettiva su proposta del preside ovvero di un decimo dei componenti del consiglio.

Nella stessa seduta il consiglio di facoltà, a maggioranza dei suoi componenti, definirà il numero dei membri e i criteri di composizione della giunta, che deve comunque avere la rappresentanza di tutte le componenti del consiglio stesso. Agli studenti è garantita una presenza proporzionale a quella che hanno in facoltà.

La giunta, oltre dal preside che la presiede, non potrà essere composta da un numero di membri inferiore a 6 e superiore a 30.

I membri della giunta durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. I rappresentanti degli studenti, membri della giunta, durano in carica due anni accademici e decadono contemporaneamente all'elezione delle rappresentanze studentesche in consiglio di facoltà.

Il consiglio di facoltà dovrà indicare le materie che intende delegare alla giunta elettiva, fermo restando che non potranno essere oggetto di delega le materie riguardanti lo stato giuridico dei professori e ricercatori, di cui alle lettere *a)* e *d),* comma 3, per i quali la legge richieda la deliberazione del consiglio di facoltà, e le dichiarazioni di vacanza, le modalità di copertura e le chiamate di cui al comma 5.

Il preside convocherà il consiglio di facoltà almeno due volte per ogni anno accademico per discutere le materie, che hanno costituito oggetto di delega alla giunta elettiva».

Art. 17, comma 14 (ex comma 13): alla fine del comma viene aggiunta la seguente frase:

«Il consiglio di facoltà o la giunta qualora delegata dal consiglio sono gli organi competenti all'assunzione, delle responsabilità collegiali previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.».

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo integrale degli articoli 12, 13, 14 e 17 con le modifiche apportate è contenuto nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Firenze, 18 maggio 1999

Il rettore: BLASI

ALLEGATO

Art. 12.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università e svolge funzioni generali di impulso, di indirizzo e coordinamento.

2. In particolare il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, curando l'attuazione delle rispettive deliberazioni ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dirigenziali;

b) garantisce l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti;

c) emana con proprio decreto lo statuto ed i regolamenti di Ateneo. Emana inoltre con proprio decreto i regolamenti delle singole strutture, secondo le procedure di cui all'art. 4, commi 4 e seguenti;

d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;

e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f) stipula le convenzioni di sua competenza tra università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;

g) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale;

h) esercita, secondo le vigenti disposizioni, l'autorità disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori;

i) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'università;

l) presenta al Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica le relazioni previste dalla legge;

m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal seguente statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione.

3. Il rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone al consiglio di amministrazione e senato accademico, per la ratifica, nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, in servizio presso l'Università, che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo comma sesto. Il rettore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

5. Il rettore è eletto da un corpo elettorale composto da:

i professori di ruolo e fuori ruolo;

i ricercatori;

i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nei consigli di facoltà;

il personale tecnico-amministrativo e dirigente, i cui voti saranno computati nella misura del 10% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso.

6. Le elezioni si svolgono tra il 1° ed il 30 giugno dell'anno di scadenza, e sono indette dal decano dei professori ordinari almeno tre mesi prima della data prevista per la prima votazione.

Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore a tale data, sono presentate le candidature, che devono essere sottoscritte da almeno 30 membri del corpo elettorale.

Ciascun candidato deve indicare le linee programmatiche, che intende perseguire nel governo dell'università. Le candidature corredate delle linee programmatiche sono rese note al personale docente e tecnico- amministrativo, agli studenti facenti parte del corpo elettorale e agli organi di informazione locali.

7. Nel caso di anticipata cessazione del rettore in carica, le elezioni sono indette per una data tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le modalità per la presentazione delle candidature.

8. Il rettore nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

Per la validità delle prime due votazioni è prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli aventi diritto appartenenti alla categoria del personale tecnico amministrativo e dirigente nella misura del 10%.

In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione valida abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario si procederà ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6. È eletto chi riporta un maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

9. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed entra in carico all'inizio dell'anno accademico successivo.

Nel caso di anticipata cessazione, il neoeletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del terzo anno.

10. Il rettore nomina un pro-rettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia.

Il pro-rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario è membro di diritto del consiglio di amministrazione e del senato accademico. In quest'ultimo organo il pro-rettore ha diritto di voto solo in caso di assenza del rettore.

Il rettore può altresì nominare, fra i professori di ruolo, altri pro-rettori che lo coadiuvano nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti.

Art. 13.

Il senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo di indirizzo e di governo dell'università in materia di programmazione e di coordinamento dell'attività didattica e di ricerca.

In particolare il senato accademico:

a) delibera il regolamento didattico di Ateneo, nonché, per quanto di sua competenza le norma regolamentari di cui al precedente art. 4;

b) delibera il piano pluriennale di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, tenendo conto delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5, delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e di quelle del consiglio di amministrazione sulle risorse complessive disponibili;

c) delibera le richieste al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica inerenti i piani pluriennali di sviluppo, sentiti per gli aspetti di propria competenza il consiglio di amministrazione e le facoltà;

d) formula al consiglio di amministrazione proposte sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;

e) esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di previsione dell'Ateneo predisposti dal rettore ed esaminati dal consiglio di amministrazione, in particolare per quanto riguarda la rispondenza dei medesimi al piano pluriennale di sviluppo di cui alla lettera *b)*;

f) coordina le attività didattiche e scientifiche, determina i criteri per la ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e ne delibera la ripartizione tra le facoltà, nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo;

g) valuta l'efficienza e l'efficacia nell'organizzazione della didattica e della ricerca secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4;

h) delibera un regolamento per le attività formative autogestite dagli studenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

i) esprime il proprio parere sulle convenzioni ed i contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei sevizi didattici e di ricerca;

l) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e delle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione.

2. Il senato accademico è composto da:

il rettore che lo presiede;

il pro-rettore vicario con funzioni di vice-presidente;

i presidi di facoltà;

un rappresentante per ogni area di ricerca di cui all'art. 8, eletto fra i professori di ruolo e ricercatori a tempo pieno, afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco relativo a ciascun area;

tre rappresentanti degli studenti;

il direttore amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Il pro-rettore ha diritto di voto solo in caso di assenza del rettore.

3. I rappresentanti delle aree di ricerca sono eletti per ciascuna area esclusivamente dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco di quell'area. Essi convocano almeno una volta l'anno i direttori dei dipartimenti compresi in ciascuna area di ricerca, ai quali riferiscono sull'attività svolta.

I rappresentanti degli studenti sono eletti dagli e tra gli studenti presenti nei consigli di facoltà; non può essere eletto più di uno studente per facoltà.

4. I rappresentanti delle aree di ricerca durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente, mentre i rappresentanti degli studenti cessano al momento in cui decadono da membri del consiglio di facoltà.

5. Le elezioni sono indette con decreto del rettore che ne fissa tempi e modalità.

6. I rappresentanti, membri elettivi del consiglio di amministrazione, non possono far parte del senato accademico.

7. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore.

8. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'università di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il senato accademico, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di governo dell'università in materia finanziaria ed economico-patrimoniale.

Il consiglio di amministrazione può essere convocato, oltre che dal rettore, su richiesta della metà dei suoi componenti.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) delibera il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e, per quanto di sua competenza, le altre norme regolamentari di cui al precedente art. 4;

b) delibera i bilanci di previsione annuale e pluriennali, acquisito il parere del senato accademico di cui all'art. 13, comma 1, lettera *e)*, e le relative variazioni ed approva il rendiconto consuntivo;

c) delibera le piante organiche del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo;

d) delibera i criteri per l'assegnazione delle unità di personale tecnico e amministrativo alle varie unità amministrative e la ripartizione tra queste delle risorse finanziarie tenuto conto delle proposte motivate del senato accademico di cui all'art. 13, comma 1, lettera *d)*, delle piante organiche, delle risorse disponibili, dei risultati della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle singole strutture nonché delle esigenze dalle stesse prospettate;

e) esercita il controllo sulla funzionalità della gestione tecnico-amministrativa dell'Ateneo, anche avvalendosi di appositi organi che dovranno essere previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) delibera in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo ed approva i relativi interventi attuativi;

g) attribuisce le funzioni di direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 1, ed esercita ogni altra attribuzione in materia di organizzazione amministrativa che ad esso sia conferita dal titolo VI del presente statuto;

h) determina, sentito il senato accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti;

i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo, e dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

il rettore che lo presiede;

il pro-rettore vicario con funzioni di vice-presidente;

il direttore amministrativo anche con funzioni di segretario;

un rappresentante di Governo designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie di personale: professori ordinari, professori associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo; l'elettorato passivo per i docenti ed i ricercatori è riconosciuto solo a coloro che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.

Fanno parte altresì del consiglio:

due rappresentanti degli studenti;

Per la validità delle elezioni studentesche è necessaria almeno la partecipazione del 10% degli studenti.

3. Il consiglio ad ogni rinnovo può altresì individuare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, fino ad un massimo di due enti pubblici o privati che avranno diritto di designare ciascuno un proprio rappresentante in consiglio. I membri di cui al presente comma non possono essere individuati tra il personale universitario. I membri esterni ed il rappresentante del Governo non possono partecipare alle riunioni concernenti le modifiche di statuto.

4. Le elezioni sono indette con decreto del rettore che ne stabilisce tempi e modalità; per quanto riguarda gli studenti le modalità sono quelle indicate da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, che prevede la presentazione di liste concorrenti con sistema proporzionale.

5. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni solari. Ogni membro elettivo del consiglio di amministrazione non può essere rieletto più di una volta consecutivamente. I rappresentanti degli enti di cui al comma 3 decadono insieme ai membri elettivi.

6. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'università di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza.

Art. 17.

La facoltà

1. La facoltà è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio dell'attività didattica; i posti di professore di ruolo e quelli di ricercatore sono assegnati alle facoltà nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo.

Sono organi necessari della facoltà, il consiglio, la giunta e il preside. Tutte le componenti del consiglio di facoltà hanno voto deliberativo.

2. Il consiglio di facoltà si compone:

del preside che lo convoca e lo presiede;

dei professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

di tutti i ricercatori della facoltà;

di una rappresentanza di studenti eletta per un biennio nel numero previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, e secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 14, comma 4.

Salvo che per le questioni di cui ai successivi commi 4 e 5, i docenti ed i ricercatori che svolgono corsi di insegnamento in corsi di laurea e di diploma della facoltà, ma sono inquadrati in altre facoltà dell'Ateneo, partecipano al consiglio di facoltà.

3. Spettano al consiglio di facoltà:

a) la destinazione dei posti di professore e ricercatore nell'ambito della programmazione didattica annuale;

b) l'approvazione e coordinamento dei piani annuali di cui all'art. 18, comma 1, lettera *c)*, secondo le modalità ivi previste;

c) l'elaborazione e la presentazione al senato accademico del piano di sviluppo della facoltà, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate;

d) le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per i quali è richiesta dalla legge la deliberazione della facoltà;

e) la predisposizione della relazione biennale sulla attività didattica elaborata sulla base delle relazioni svolte dalle strutture didattiche interessate;

f) la formulazione di proposte al senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo, anche su iniziativa delle strutture didattiche interessate;

g) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori;

h) il coordinamento dei corsi di laurea;

i) le deliberazioni di cui ai successivi articoli 38 e 39;

l) ogni altra questione che sia ad esso demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo, dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione e dal regolamento di facoltà di cui all'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. Ad eccezione delle questioni di cui ai punti *a)* e *d)* del comma 3 nonché quanto previsto al successivo comma 5, le altre materie di cui al comma 3 potranno essere delegate dal consiglio di facoltà ai consigli di corso di laurea e di diploma. In tal caso il consiglio di facoltà indicherà quali materie intende delegare.

5. Le dichiarazioni di vacanza, le modalità di copertura e le chiamate, nonché le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore.

Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 luglio 1997 sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio.

6. La giunta coadiuva il preside ed è competente per tutte le materie non espressamente riservate al consiglio di facoltà ai sensi dei precedenti commi tre e cinque del presente articolo; ad essa il consiglio di facoltà può delegare le materie di sua competenza relative al punto 1) del comma 3; essa è composta, oltre che dal preside che la presiede e la convoca, da un numero di membri, nominati dal preside, non inferiore a tre e non superiore a dodici tenuto anche conto delle rappresentanze elettive e, ove esistente, dell'articolazione della facoltà in corsi di laurea.

7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il consiglio di facoltà può deliberare a maggioranza assoluta dei membri l'istituzione di una giunta elettiva su proposta del preside ovvero di un decimo dei componenti del consiglio.

Nella stessa seduta il consiglio di facoltà, a maggioranza dei suoi componenti, definirà il numero dei membri e i criteri di composizione della giunta, che deve comunque avere la rappresentanza di tutte le componenti del consiglio stesso. Agli studenti è garantita una presenza proporzionale a quella che hanno in facoltà.

La giunta, oltre dal preside che la presiede, non potrà essere composta da un numero di membri inferiore a 6 e superiore a 30.

I membri della giunta durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. I rappresentanti degli studenti, membri della giunta, durano in carica due anni accademici e decadono contemporaneamente all'elezione delle rappresentanze studentesche in consiglio di facoltà.

Il consiglio di facoltà dovrà indicare le materie che intende delegare alla giunta elettiva, fermo restando che non potranno essere oggetto di delega le materie riguardanti lo stato giuridico dei professori e ricercatori, di cui alle lettere *a)* e *d),* comma 3, per i quali la legge richieda la deliberazione del consiglio di facoltà, e le dichiarazioni di vacanza, le modalità di copertura e le chiamate di cui al comma 5.

Il preside convocherà il consiglio di facoltà almeno due volte per ogni anno accademico per discutere le materie, che hanno costituito oggetto di delega alla giunta elettiva.

8. Il preside, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, convoca il consiglio per trattare ogni altra questione non prevista dai commi precedenti.

9. Il preside è eletto tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno della facoltà, da un corpo elettorale composto:

da tutti professori di ruolo e fuori ruolo;

da tutti i ricercatori confermati della facoltà;

dai rappresentanti degli studenti eletti in consiglio.

Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni.

Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando il requisito previsto dal comma 3 dell'art. 40 per la validità della votazione. Le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari della facoltà almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale.

10. Il preside presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Sovraintende all'andamento di tutti i servizi facenti capo alla facoltà. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

11. Il preside può designare tra i professori di ruolo membri della giunta, il vice-preside, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

12. Il preside è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

13. La carica di preside è incompatibile con quella di direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione e con ogni altra carica elettiva in organi dell'università.

14. Alle facoltà è attribuita, su loro richiesta, autonomia contabile, amministrativa e di spesa secondo le previsioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche relativamente alle strutture didattiche considerate dal consiglio di amministrazione ad essa afferenti esclusivamente ai fini di cui al presente comma.

Il consiglio di facoltà o la giunta qualora delegata dal consiglio sono gli organi competenti all'assunzione delle responsabilità collegiali previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

99A4757

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 9 aprile 1999, n. **2.**

Attuazione regolamento CE n. 528/1999 della Commissione, recante le misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola.

All'A.I.M.A.

Alle regioni assessorati agricolatura

Alle unioni nazionali olivicole

e, per conoscenza:

Alla Commissione Unione europea - Direzione generale VI - C4

Al Ministero delle finanze - Dipartimento entrate - Direzione generale affari giuridici

Alla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Uff. VIII - Materie grasse vegetali

Premessa.

In data 10 marzo 1999 è stato adottato dalla Commissione Unione europea il regolamento (CE) n. 528/1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L62 dell'11 marzo 1999 che stabilisce le misure intese a migliorare a livello regionale la qualità della produzione oleicola e il relativo impatto ambientale.

Tali misure si riferiscono a cicli di produzione di dodici mesi decorrenti dal 1° maggio di ogni anno e vengono finanziate annualmente con la trattenuta dell'1,4% sull'aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento 136/66/CEE del Consiglio, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1638/98.

Detto regolamento stabilisce che le azioni da realizzare devono essere finalizzate alla produzione di olio vergine di qualità in condizioni di tutela ambientale interessando quindi sia gli agricoltori sia i frantoi. Pertanto è necessario che dette azioni contribuiscano da un lato alla produzione di olive idonee e dall'altro a migliorare le condizioni di estrazione e conservazione degli olii vergini.

PIANO TRIENNALE

Ai fini dell'attuazione delle azioni previste nel regolamento di cui sopra questo Ministero ritiene opportuno, con la presente circolare, fissare le linee direttrici di un piano triennale che servirà di base alla predisposizione dei singoli programmi annuali per i cicli produttivi 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002. Al riguardo, si precisa che per il ciclo produttivo 1999-2000 il finanziamento comunitario viene stabilito in € 9.081.000 (pari a L. 17.583.267.870), così come previsto dal regolamento (CE) n. 534/1999. Tale ammontare deriva dalla già citata trattenuta sulla produzione di olio d'oliva stimata per la campagna di commercializzazione 1997-98, così come previsto dall'art. 17-*bis* del regolamento CEE n. 2261/84 e secondo quanto disposto dall'art. 3 del citato regolamento (CE) n. 528/1999.

Inoltre questo Ministero ha attivato la procedura per prevedere un contributo finanziario nazionale complementare, che a norma dell'art. 3, comma 3, del regolamento (CE) n. 528/1999, sarà pari al massimo al 50% del contributo comunitario per ciascuna delle azioni previste nel programma nazionale e che sarà oggetto di un distinto impegno di spesa. Tale contributo ammonta a € 4.540.500 pari a L. 8.791.633.935. Al riguardo si precisa che l'A.I.M.A. viene individuato quale organismo pagatore sia del finanziamento comunitario che del contributo nazionale in questione.

Le risorse finanziarie comunitarie ed eventualmente quelle nazionali, vengono ripartite fra le sedici regioni interessate secondo la tabella di cui all'allegato «1», per l'attuazione dei rispettivi progetti territoriali, tenuto conto dei parametri oggettivi, quali la superficie olivicola regionale del 1996 (dati ISMEA elaborati su fonti ISTAT) ed i quantitativi di olio prodotti, media campagne 1995/96, 1996/97 e 1997/98 (dati sistema informativo AIMA), nonché della necessità di garantire una quota minima progettuale di € 150.000 (pari a L. 290.440.500) per quelle regioni che rappresentano meno del 2% del sistema olivicolo nazionale.

Si precisa che le regioni, nell'esecuzione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 528/1999, agiscono nel nome e per conto della Commissione delle Comunità europee, pertanto per la quota di finanziamento comunitario è previsto l'esonero dell'I.V.A. per le forniture di beni e servizi destinate alle regioni, in attuazione del regolamento comunitario in oggetto, ai sensi dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, così come comunicato dai competenti servizi della Commissione Unione europea con nota n. VI/04207 del 23 gennaio 1998.

In particolare si attira l'attenzione sul fatto che l'azione relativa alla lettera *b)* dell'art. 1 del regolamento di che trattasi, contrariamente a quanto previsto in passato, contempla le attività che saranno poste in essere per realizzare effettivamente il miglioramento delle condizioni di coltivazione e trattamento degli oliveti, di raccolta, di magazzinaggio e trasformazione delle olive, nonché il magazzinaggio degli olii prodotti.

Infatti nel regolamento in questione le attività di formazione, divulgazione e dimostrazione intese a diffondere presso gli agricoltori ed i frantoiani le informazioni relative alla qualità dell'olio di oliva sono previste esplicitamente alla lettera *e)* del medesimo articolo.

Tra l'altro, essendo generica l'indicazione dei corsi di formazione, gli stessi potranno essere rivolti anche ai tecnici ed ai degustatori.

Inoltre, per quanto attiene all'istituzione o gestione delle sale di degustazione per la valutazione delle caratteristiche organolettiche e dei laboratori di analisi per l'esame delle caratteristiche chimico-fisiche dell'olio di oliva vergine, questa è prevista all'azione riportata al punto *f)* del citato art. 1.

Infine nel regolamento in parola è prevista un'ulteriore azione relativa al miglioramento dell'evacuazione dei residui della molitura delle olive in condizioni non nocive all'ambiente.

Tale aspetto di salvaguardia ambientale viene comunque ripreso in tutte le azioni previste dal regolamento suddetto e pertanto si richiama l'attenzione delle regioni affinché diano adeguato spazio alle misure intese ad approfondire tale problematica.

FASE I
ISTRUTTORIA PROGETTUALE

Presentazione dei progetti territoriali regionali.

Al fine dell'attuazione del citato piano triennale nazionale, le regioni sono tenute a far pervenire a questo Ministero, entro il 15 aprile 1999 ed in triplice copia, i relativi progetti territoriali che contemplino le azioni previste per i citati tre cicli di produzione, distinguendo per ciascuna azione prevista l'importo del finanziamento comunitario e dell'eventuale contributo nazionale.

I progetti territoriali regionali, approntati seguendo lo schema riportato nell'allegato «2», devono fornire le indicazioni di seguito elencate, tenendo presente che le attività possono iniziare comunque dopo il 1° maggio di ogni anno e devono concludersi improrogabilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo:

1. la descrizione dettagliata delle azioni previste, con indicazioni della durata e del costo, ivi compresi i costi relativi ad un sistema di assistenza ed al controllo delle attività previste sia per le attività condotte direttamente dalle regioni che per quelle affidate a soggetti terzi;

2. l'elenco di tutti i prodotti e del materiale necessario, con indicazione del costo unitario;

3. l'elenco degli organismi o delle organizzazioni di produttori incaricati della realizzazione delle azioni nonché l'indicazione della struttura o degli organismi incaricati dalle regioni medesime ad operare un sistema di controllo, in itinere ed ex-post, inteso a fornire le linee guida per lo svolgimento delle attività previste conformemente alla normativa comunitaria ed a garantire che le azioni e le spese sostenute previste nel programma siano correttamente eseguite sia dal punto di vista tecnico che amministrativo-contabile.

Resta inteso che l'impegno finanziario avrà cadenza annuale così come previsto dal regolamento (CE) n. 528/1999 e pertanto entro il 1° marzo 2000 ed il 1° marzo 2001 verranno rideterminati gli importi progettuali sia regionali che del programma nazionale, sulla base del finanziamento comunitario e del contributo nazionale disposto per ciascun ciclo di produzione.

Pertanto per detti cicli produttivi successivi, potranno essere operati gli adeguamenti progettuali anche relativamente alle singole azioni purché richiesti entro il 15 marzo antecedente ciascun ciclo di produzione in questione.

Nell'ottica della completa utilizzazione delle risorse finanziarie messe a disposizione per il presente programma nazionale, si precisa che il mancato impiego, non giustificato, delle somme destinate a ciascuna regione comporterà una decurtazione proporzionale a valere sulle attribuzioni che saranno stabilite per il ciclo produttivo successivo.

Rapporti tra regioni e soggetti terzi affidatari.

Le regioni devono indicare nel progetto territoriale quali azioni vengono gestite direttamente dalle stesse e quali sono affidate a terzi, mantenendo, le regioni medesime, la responsabilità dell'esecuzione di dette azioni.

Nel caso di soggetti terzi aventi natura giuridica privatistica, detto affidamento deve avvenire tramite contratti o convenzioni, sottoscritti tra le parti. Nel caso di soggetti terzi aventi natura giuridica pubblica detto affidamento potrà avvenire mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo regionale.

In entrambi i casi l'atto formale di affidamento dovrà essere tempestivamente inviato all'A.I.M.A.

I contratti o le convenzioni ovvero i provvedimenti amministrativi potranno avere durata triennale, ferma restando l'annualità degli impegni di spesa, e saranno redatti secondo il modello di contratto tipo messo a disposizione dalla Commissione Unione europea e schematizzato in allegato «3».

In tali convenzioni o provvedimenti amministrativi deve comunque essere specificata l'attività da eseguire, gli importi finanziari occorrenti, la ragione sociale dei terzi affidatari per ogni singola azione o parte di essa affidata, le modalità e i tempi di esecuzione, il personale incaricato, nonché altre eventuali clausole contenute nel provvedimento amministrativo che l'A.I.M.A. adotterà nei confronti delle regioni interessate.

Detti contratti o convenzioni ovvero provvedimenti amministrativi saranno posti in essere previa costituzione di una cauzione pari al 15% dell'importo massimo del finanziamento comunitario a garanzia della corretta esecuzione degli stessi, secondo le condizioni previste dal titolo III del regolamento CEE n. 2220/85.

Tuttavia, nel caso di organismi pubblici o che comunque agiscono sotto la tutela di questi ultimi, l'A.I.M.A. potrà accettare dalle regioni una garanzia scritta, equivalente e sostitutiva della cauzione del 15%, contenente l'impegno a vigilare sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti e ad accertare che le somme ricevute siano effettivamente utilizzate per l'esecuzione degli obblighi stessi.

Rapporti A.I.M.A. - Regioni.

Entro quindici giorni dall'approvazione del programma nazionale l'A.I.M.A. dovrà adottare ed inviare alle regioni interessate il provvedimento amministrativo di cui all'art. 2, terzo comma, della regolamentazione comunitaria in parola, con il quale le regioni medesime vengono incaricate dell'esecuzione delle azioni con decorrenza di effetti dal 1° maggio di ogni anno.

Tale provvedimento, vista la durata triennale del programma nazionale, dovrà avere anch'esso durata triennale, fermo restando l'impegno finanziario a carattere annuale, distinguendo per ciascuna azione prevista l'importo del contributo comunitario da quello nazionale.

FASE II
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Entro trenta giorni dall'adozione dell'atto regionale di accettazione del provvedimento amministrativo dell'A.I.M.A., le regioni potranno chiedere un anticipo nella misura del 30% dell'importo del finanziamento comunitario così come disposto dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 528/1999. La concessione di detto anticipo è subordinata alla costituzione di una cauzione pari al 110% dell'anticipo richiesto con esclusione degli enti pubblici.

L'A.I.M.A. dovrà provvedere al pagamento dell'anticipo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, così come previsto dall'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 528/1999.

FASE III
SISTEMA DI CONTROLLO

Il controllo delle attività poste in essere viene affidato a ciascuna regione per la parte di propria competenza.

A tal proposito le regioni medesime individuano la struttura o l'organismo incaricato di effettuare i controlli, in itinere ed ex-post, intesi a garantire che le azioni e le spese sostenute previste nel programma regionale siano correttamente eseguite sia dal punto di vista tecnico che amministrativo-contabile.

Tale sistema di controllo dovrà prevedere:

a) un numero minimo di tre controlli tecnici mediante visite in loco, per monitorare e controllare la corretta esecuzione delle azioni verificando la conformità delle attività a quanto previsto nel progetto regionale;

b) controlli tecnico-amministrativi a seguito delle eventuali richieste di stati di avanzamento dei lavori presentate dai soggetti attuatori;

c) il controllo amministrativo e contabile concernente la verifica finale dei singoli documenti di spesa e la loro rispondenza alla normativa comunitaria e nazionale in materia di miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva.

In allegato «4» si riportano le misure minime che ogni regione dovrà applicare nel proprio sistema di controllo al fine di consentire la certificazione di conformità delle azioni progettuali svolte rispetto a quanto previsto nei progetti territoriali.

Detti controlli effettuati nei confronti dei soggetti attuatori del progetto regionale, validati dall'autorità regionale competente secondo lo schema di certificazione riportato in allegato «5», vengono assunti dall'A.I.M.A. come validi ai fini dell'erogazione del finanziamento comunitario e del contributo nazionale. L'A.I.M.A. effettuerà controlli a campione sulla attuazione del sistema di controllo mediante sopralluoghi in itinere per l'accertamento della conformità tecnica ed ex-post per la verifica contabile-amministrativa.

FASE IV
VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Per quanto attiene alle eventuali varianti, ammesse solo come eventi eccezionali e a fronte di giustificate motivazioni, si precisa che, fermo restando l'importo complessivo progettuale, gli scostamenti finanziari rispetto a quanto originariamente previsto nel progetto territoriale regionale:

1. nell'ambito di ciascuna azione

se inferiori o pari al 10% tra le singole voci di spesa non costituiscono variante, e quindi non sono suscettibili di richiesta e relativa approvazione;

se superiori al 10% tra le singole voci di spesa debbono intendersi varianti formali che non influenzano il raggiungimento degli obbiettivi previsti per cia-

scuna azione e quindi necessitano solamente di una comunicazione motivata preventivamente inviata a questo Ministero e all'A.I.M.A.;

2. nell'ambito dell'intero progetto (ovvero tra le azioni)

se inferiori o pari al 10% tra le azioni debbono intendersi varianti formali che non influenzano il raggiungimento degli obbiettivi previsti per ciascuna azione e quindi necessitano solamente di una comunicazione motivata inviata in via preventiva a questo Ministero e all'A.I.M.A.;

se superiori al 10% tra le azioni risultano essere varianti sostanziali e pertanto necessitano di preventiva approvazione di questo Ministero.

FASE V
Pagamenti

Il rimborso delle spese sostenute può essere richiesto in un'unica soluzione o per tranches di stati di avanzamento dei lavori; in entrambi i casi l'istanza di rimborso deve essere corredata dalla documentazione giustificativa di spesa, da una relazione tecnico-amministrativa relativa alle attività svolte nonché dalla certificazione di conformità delle azioni eseguite e dei controlli effettuati di cui all'allegato «4».

Pertanto, come sopra menzionato, i controlli effettuati nei confronti dei soggetti attuatori del progetto regionale e validati dall'autorità regionale competente secondo lo schema di certificazione riportato in allegato «5», sono assunti dall'A.I.M.A. come validi ai fini dell'erogazione del finanziamento comunitario e del contributo nazionale, fatta salva la facoltà da parte dell'azienda medesima, d'intesa con le regioni, di effettuare controlli di conformità tecnica e rispondenza amministrativa, mediante verifiche a campione presso gli organismi attuatori.

Al riguardo si precisa che per elementi giustificativi di spesa possono intendersi, oltre alle fatture debitamente quietanzate intestate ai soggetti terzi, anche i mandati di pagamento effettuati dalle regioni medesime.

Per quanto attiene ai pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori, l'A.I.M.A. è tenuta ad effettuare, entro trenta giorni dalla richiesta presentata dalle regioni, la verifica della documentazione giustificativa di spesa ed il relativo pagamento.

Per quanto concerne invece il rimborso in un unica soluzione, la relativa richiesta regionale deve essere inoltrata all'A.I.M.A. entro il trimestre successivo alla conclusione delle attività poste in essere. Alla richiesta di rimborso dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità delle azioni eseguite e dei controlli effettuati.

In quest'ultimo caso l'A.I.M.A., così come disposto dall'art. 5, paragrafo 1, del regolamento in questione, dovrà disporre il pagamento del saldo progettuale entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di pagamento presentate dalle regioni.

Infine occorre precisare che il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di materiali durevoli, così come specificato nel modello di contratto tipo riportato in allegato «3», può essere effettuato in un'unica soluzione vincolando il bene alla sua utilizzazione nei programmi di miglioramento futuri, oppure per quote di ammortamento annuali così come disposto in suddetto contratto tipo.

FASE VI
Rapporto finale

A conclusione delle attività poste in essere dalle regioni, le stesse devono presentare a questo Ministero e all'A.I.M.A., entro il 30 giugno successivo al termine di ciascun ciclo produttivo suddetto, un rapporto particolareggiato sull'utilizzazione degli stanziamenti comunitari attribuiti e sui risultati ottenuti.

Detta relazione deve altresì contenere la descrizione dettagliata dei controlli effettuati nonché la valutazione dei risultati e dell'impatto ambientale oltre all'indicazione delle eventuali difficoltà riscontrate.

La mancata o incompleta presentazione, nei tempi stabiliti, di quanto previsto sopra comporta l'applicazione della decurtazione del finanziamento erogabile così come disposto dall'art. 5, paragrafo 6, del regolamento comunitario in questione.

L'A.I.M.A., infine, relazionerà a questo Ministero entro il 1° settembre successivo alla conclusione di ciascun ciclo produttivo in questione, nel merito dei progetti regionali controllati nonché sulle azioni poste in essere dalle regioni, definendo l'esito di tali accertamenti e i provvedimenti amministrativi all'uopo adottati.

Al fine di una maggiore chiarezza circa le scadenze temporali previste per l'attuazione del programma nazionale in parola si riporta in allegato «6» l'elenco cronologico degli adempimenti che fanno capo a ciascuna delle parti interessate.

Per quant'altro non contemplato dalla presente si rinvia a quanto espressamente previsto dal regolamento comunitario in questione nonché dal provvedimento amministrativo che l'A.I.M.A. adotterà nei confronti delle regioni.

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 301

ALLEGATO «1»

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE SU BASE REGIONALE

Regioni olivicole interessate	Superficie olivicola (1)	Prod. olio (2)	Quota parte	Finanz.to comunitario in Euro (€)	Contributo nazionale in Euro (€)	Importo equivalente globale assegnato in Lire (£)
Abruzzo	44.844	219.933	4,0%	360.000	180.000	1.045.585.800
Basilicata	26.810	106.093	2,2%	209.610	104.805	608.792.332
Calabria	173.476	1.495.178	21,4%	1.682.730	841.365	4.887.329.426
Campania	68.646	394.684	6,7%	600.000	300.000	1.742.643.000
Emilia Romagna	1.222	8.516	0,1%	150.000	75.000	435.660.750
Lazio	84.329	205.496	5,7%	500.000	250.000	1.452.202.500
Liguria	15.109	33.914	1,0%	167.300	83.650	485.906.957
Lombardia	2.073	5.113	0,1%	150.000	75.000	435.660.750
Marche	6.880	46.382	0,7%	150.000	75.000	435.660.750
Molise	11.701	67.399	1,1%	150.000	75.000	435.660.750
Puglia	352.026	2.205.372	35,9%	2.982.730	1.491.365	8.663.055.926
Sardegná	37.451	73.551	2,4%	223.600	111.800	649.424.958
Sicilia	149.317	423.078	10,6%	882.730	441.365	2.563.805.426
Toscana	93.014	177.480	5,8%	525.000	262.500	1.524.812.625
Umbria	27.443	79.921	2,0%	197.300	98.650	573.039.107
Veneto	4.363	10.823	0,3%	150.000	75.000	435.660.750
Totale	1.098.704	5.552.932	100%	9.081.000	4.540.500	26.374.901.805

(1) Superficie olivicola (ha) relativa al 1996 - dati ISMEA elaborati su fonte ISTAT;
(2) Produzione di olio (q) media campagne 1995-96, 1996/97 e 1997/98 - dati Sistema Informativo AIMA.

ALLEGATO «2»

REGIONE ....

Progetto territoriale relativo alle azioni da effettuare al fine del miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva in attuazione del Reg. CE n° 528/99.

PARTE A – Descrizione delle azioni, loro durata e costi (in € e corrispettivo in £).

a) **Lotta contro la mosca dell'olivo ed eventualmente contro altri organismi nocivi, compresi i dispositivi di controllo, allarme e valutazione:**
   a.1 Metodologia seguita, durata delle azioni e superfici olivicole da controllare;
   a.2 Materiali ed attrezzature da utilizzare (distinguere quella già in possesso da quella di nuovo acquisto);
   a.3 Personale da impiegare (qualifica e numero);
   a.4 Rimborsi spese di missione previste;
   a.5 Attività di controllo tecnico-amministrativo e relative spese;
   a.6 Costi unitari e globali per singola voce di spesa e costo totale dell'azione.

b) **Miglioramento delle condizioni di coltivazione e trattamento degli olivi, di raccolta, di magazzinaggio e trasformazione delle olive, nonché del magazzinaggio degli olii prodotti:**
   b.1 Descrizione delle azioni e loro durata ;
   b.2 Materiali da utilizzare ed attrezzature da utilizzare (distinguere quella già in possesso da quella di nuovo acquisto);
   b.3 Personale da impiegare (qualifica e numero);
   b.4 Rimborsi spese di missione previste;
   b.5 Attività di controllo tecnico-amministrativo e relative spese;
   b.6 Costi unitari e globali per singola voce di spesa e costo totale dell'azione.

c) **Assistenza tecnica agli olivicoltori ed ai frantoi nel corso della campagna allo scopo di migliorare l'ambiente nonché la qualità della produzione delle olive e della trasformazione delle stesse in olio:**
   c.1 Tipo e durata dell'assistenza tecnica che si intende fornire;
   c.2 Materiali da utilizzare ed attrezzature da utilizzare (distinguere quella già in possesso da quella di nuovo acquisto);
   c.3 Personale da impiegare (qualifica e numero);
   c.4 Rimborsi spese di missione previste;
   c.5 Attività di controllo tecnico-amministrativo e relative spese;
   c.6 Costi unitari e globali per singola voce di spesa e costo totale dell'azione.

d) **Miglioramento dell'evacuazione dei residui della molitura delle olive in condizioni non nocive all'ambiente:**
   d.1 Descrizione delle azioni e loro durata ;
   d.2 Materiali ed attrezzature da utilizzare (distinguere quella già in possesso da quella di nuovo acquisto);
   d.3 Personale da impiegare (qualifica e numero);
   d.4 Rimborsi spese di missione previste;
   d.5 Attività di controllo tecnico-amministrativo e relative spese;
   d.6 Costi unitari e globali per singola voce di spesa e costo totale dell'azione.

e) **Formazione, divulgazione e dimostrazioni intese a diffondere presso gli agricoltori e i frantoi le informazioni relative alla qualità dell'olio d'oliva e all'impatto ambientale dell'olivicoltura:**
   e.1 Descrizione, numero, durata e programma dei corsi di formazione nonché i relativi docenti, delle divulgazioni ed attività dimostrative;
   e.2 Materiali ed attrezzature da utilizzare (distinguere quella già in possesso da quella di nuovo acquisto);
   e.3 Personale da impiegare (qualifica e numero);
   e.4 Rimborsi spese di missione previste;
   e.5 Attività di controllo tecnico-amministrativo e relative spese;
   e.6 Costi unitari e globali per singola voce di spesa e costo totale dell'azione.

f) **Allestimento o gestione, a livello regionale, di laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico - chimiche dell'olio di oliva vergine:**
   f.1 Descrizione delle azioni, numero dei laboratori e loro localizzazione e/o determinazioni analitiche da effettuare ;
   f.2 Materiali ed attrezzature da utilizzare (distinguere quella già in possesso da quella di nuovo acquisto);
   f.3 Personale da impiegare (qualifica e numero);
   f.4 Rimborsi spese di missione previste;
   f.5 Attività di controllo tecnico-amministrativo e relative spese;
   f.6 Costi unitari e globali per singola voce di spesa e costo totale dell'azione.

g) **Collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca sul miglioramento qualitativo della produzione di olio d'oliva vergine che contribuiscano al tempo stesso al miglioramento dell'ambiente:**
   g.1 Descrizione della ricerca che si intende svolgere e gli obiettivi da raggiungere ;
   g.2 Materiali e metodi da utilizzare;
   g.3 Indicazione degli organismi specializzati coinvolti nella ricerca ;
   g.4 Personale da impiegare (qualifica e numero) ;
   g.5 Rimborsi spese di missione previste ;
   g.6 Attività di controllo tecnico-amministrativo e relative spese;
   g.7 Costi unitari e globali per singola voce di spesa e costo totale dell'azione.

PARTE B - Prospetto dettagliato dei costi previsti per singola voce di spesa
Gli importi devono essere indicati sia in Lire che in Euro negli appositi spazi

AZIONE	VOCI DI SPESA	IMPORTO €	IMPORTO £
Lotta contro la mosca dell'olivo ed eventualmente contro altri organismi nocivi, compresi i dispositivi di controllo, allarme e valutazione;	1) spese per il personale 2) spese per le trasferta 3) spese per materiale consumabile 4) spese per materiale durevole 5) spese per l'informatica 6) onorari esperti 7) spese di pubblicazione e diffusione 8) spese per subappalto 9) spese generali		
Miglioramento delle condizioni di coltivazione e trattamento degli olivi, di raccolta, di magazzinaggio e trasformazione delle olive, nonché del magazzinaggio degli olii prodotti;	1) spese per il personale 2) spese per le trasferta 3) spese per materiale consumabile 4) spese per materiale durevole 5) spese per l'informatica 6) onorari esperti 7) spese di pubblicazione e diffusione 8) spese per subappalto 9) spese generali		
Assistenza tecnica agli olivicoltori ed ai frantoi nel corso della campagna allo scopo di migliorare l'ambiente nonché la qualità della produzione delle olive e della trasformazione delle stesse in olio;	1) spese per il personale 2) spese per le trasferta 3) spese per materiale consumabile 4) spese per materiale durevole 5) spese per l'informatica 6) onorari esperti 7) spese di pubblicazione e diffusione 8) spese per subappalto 9) spese generali		
Miglioramento dell'evacuazione dei residui della molitura delle olive in condizioni non nocive all'ambiente;	1) spese per il personale 2) spese per le trasferta 3) spese per materiale consumabile 4) spese per materiale durevole 5) spese per l'informatica 6) onorari esperti 7) spese di pubblicazione e diffusione 8) spese per subappalto 9) spese generali		

Formazione, divulgazione e dimostrazioni intese a diffondere presso gli agricoltori e i frantoi le informazioni relative alla qualità dell'olio d'oliva e all'impatto ambientale dell'olivicoltura;	1) spese per il personale 2) spese per le trasferta 3) spese per materiale consumabile 4) spese per materiale durevole 5) spese per l'informatica 6) onorari esperti 7) spese di pubblicazione e diffusione 8) spese per subappalto 9) spese generali		
Allestimento o gestione, a livello regionale, di laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico – chimiche dell'olio di oliva vergine;	1) spese per il personale 2) spese per le trasferta 3) spese per materiale consumabile 4) spese per materiale durevole 5) spese per l'informatica 6) onorari esperti 7) spese di pubblicazione e diffusione 8) spese per subappalto 9) spese generali		
Collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca sul miglioramento qualitativo della produzione di olio d'oliva vergine che contribuiscano al tempo stesso al miglioramento dell'ambiente;	1) spese per il personale 2) spese per le trasferta 3) spese per materiale consumabile 4) spese per materiale durevole 5) spese per l'informatica 6) onorari esperti 7) spese di pubblicazione e diffusione 8) spese per subappalto 9) spese generali		

ALLEGATO «3»

MODELLO DI CONTRATTO TIPO

Tra

in appresso denominato "organismo competente", rappresentato, per la firma del presente contratto, da

da un lato
e

in appresso denominato "il contraente", rappresentato da

dall'altro lato

Visto il Regolamento (CE) n° _____/___ del Consiglio relativo

Visto il Regolamento (CE) n° ____/____ della Commissione recante

Visto

Visto

Si conviene quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

1. Il contraente si impegna ad eseguire le azioni riferite al Regolamento Ce n. ____/__, definite nel progetto regionale e riassunte nel Programma nazionale approvato dal Ministero per le Politiche Agricole con nota n° ________ del __________ che è parte integrante del presente provvedimento (Allegato I) e saranno eseguite in conformità alle disposizioni impartite con il presente contratto.
2. Il contraente, è l'unica responsabile dell'esecuzione delle azioni nei confronti dell'organismo competente ed è il solo interlocutore di quest'ultimo.
3. Le conseguenze di eventuali controversie tra il contraente e i suoi eventuali partners e/o subappaltatori non possono in alcun caso ricadere sull'Organismo competente.
4. Il presente contratto con annessi allegati può essere modificato mediante accordo scritto tra le parti contraenti su richiesta motivata di una di esse e previa approvazione da parte del Ministero per le Politiche Agricole.
5. Il presente contratto non può essere comunque modificato negli ultimi tre mesi del periodo di cui all'articolo 2 paragrafo 1.

Art. 2 (Durata)

1. Il presente contratto ha efficacia dal 1° maggio 1999 fino a tutto il 30 aprile 2000 (o 2002 se contratto triennale).
2. Le azioni previste nei documenti di cui all'articolo 1 iniziano alla data di efficacia del presente contratto e si concludono alla data di scadenza del medesimo.
3. L'organismo competente trasmette all'AIMA una copia del documento comprovante il deposito della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del Reg. (CE) n° 528/1999.
4. La cauzione verrà svincolata con quietanza liberatoria dell'organismo competente.

Art. 3 (Partecipazione finanziaria)

1. La partecipazione finanziaria della Comunità Europea ammonta al 100% delle spese di cui all'allegato B, riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1. L'importo massimo del finanziamento comunitario è fissato a .... €.
2. Tuttavia le spese di esecuzione dei trattamenti, le indennità da versare ai degustatori e le retribuzioni del personale di laboratorio sono prese a carico della Comunità fino ad un massimo del 75%, mentre le spese generali saranno prese a carico della Comunità fino a un massimo del 2%.
3. Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario della Comunità.
4. L'ammontare del finanziamento comunitario non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nell'offerta del contraente. Le conseguenze finanziarie di tale supero sono esclusivamente a carico del contraente.
5. Qualora il costo totale delle azioni risulta inferiore all'importo indicato al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità viene ridotta in misura proporzionale.

Art. 4 (Esecuzione delle azioni)

1. Il contraente si assume l'intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni di cui all'articolo 1, compresa quella relativa alla loro compatibilità con le regole di concorrenza applicabili in materia.
2. L'ottenimento dei permessi o delle autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto è di esclusiva competenza del contraente.
3. Tuttavia, su richiesta debitamente motivata, il contraente può essere autorizzato dall'organismo competente ad affidare a terzi - siano essi persone fisiche o giuridiche - l'esecuzione di una parte delle azioni di cui all'articolo 1 senza peraltro che ciò la esenti dagli obblighi che il presente contratto gli impone nei confronti dello stesso Organismo competente, in particolare per quanto riguarda le responsabilità menzionate al paragrafo 1. Prima di concludere eventuali contratti di subappalto, il contraente comunica all'organismo competente il nome e la ragione sociale dei terzi cui intende affidare l'esecuzione di una parte dell'azione, nonché il nome degli eventuali consiglieri o consulenti. Un contratto di subappalto può essere formalizzato soltanto dopo che l'organismo competente ne abbia approvato il progetto per iscritto.
4. Il contraente inserisce nelle convenzioni eventualmente stipulate con terzi tutte le clausole necessarie affinché l'Organismo competente e la Commissione U.E. possano esercitare, nei confronti dei subappaltatori, gli stessi diritti e fruire delle stesse garanzie che essi detengono nei confronti del contraente medesimo.
5. Nella ripartizione delle spese di cui all'Allegato B sono tollerate variazioni di limiti del 10% per singola voce, sempre che l'importo globale delle spese riconosciute imputabili non venga superato.
6. Il contraente si impegna, tanto per sé quanto per i suoi eventuali subappaltatori:
   a) a non richiedere altri aiuti, nazionali o comunitari, per eseguire le azioni di cui all'articolo l;
   b) ad indicare in modo chiaro e leggibile in tutti i documenti da lui presentati, che la Commissione Europea ha partecipato al finanziamento delle azioni oggetto del presente contratto conformemente all'Allegato D; il rimborso delle relative spese è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi a) e b).
7. Il contraente assegna immediatamente all'esecuzione del contratto il personale previsto nella proposta, nonché tutto il personale necessario per il corretto assolvimento degli obblighi che gli incombono. Se la proposta contiene una designazione precisa del personale, il contraente o, se del caso, il subappaltatore hanno non di meno la facoltà di sostituirlo con personale avente qualifiche equivalenti, previa comunicazione all'Organismo competente.
8. Il contraente comunica immediatamente per iscritto all'organismo competente con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto entro i termini stabiliti.

Art. 5 (Relazioni e documenti)

1. Il contraente trasmette ogni tre mesi all'Organismo competente, una relazione sul lavoro svolto nel trimestre trascorso. L'invio della relazione deve aver luogo entro il mese successivo a detto trimestre.
2. Entro il termine di ...., il contraente trasmette all'Organismo competente una relazione finale sull'esecuzione delle azioni, comprendente un prospetto riepilogativo delle realizzazioni ed un rapporto valutativo dei risultati.

3. Le relazioni suddette contengono una descrizione delle varie azioni realizzate, ed eventualmente di quelle realizzate dai subappaltatori, precisando per ciascuna di esse, i risultati conseguiti e le spese sostenute. La relazione finale contiene altresì una valutazione globale delle azioni realizzate durante la campagna e dei risultati ottenuti.(Essa è accompagnata dal testo completo degli studi o ricerche compiute).

Art. 6 (Modalità di pagamento)

1. Il contraente si impegna ad aprire un conto bancario che verrà utilizzato esclusivamente per tutte le operazioni finanziarie relative alla gestione del presente contratto.
2. Il contributo comunitario è versato dall'organismo competente sul conto bancario sottoindicato, aperto a nome del contraente:
   banca:_______________
   codice banca: _________
   codice sportello:________
   numero di conto ________
   codice fiscale __________
3. Il contraente si impegna a pagare le spese presentate dai subappaltatori entro i termini legali.
4. Le domande di pagamento di cui all'articolo ___ del regolamento Ce n° _____/___, sono corredati di un elenco di documenti giustificativi, in cui per ciascuno di questi ultimi è indicato l'importo espresso in moneta nazionale e in euro. Alla domanda deve essere allegata copia di tutti i documenti giustificativi.
5. L'Organismo competente, dopo aver avvisato il contraente, differisce i pagamenti, qualora dalla verifica dei documenti e delle informazioni di cui al presente articolo e dai controlli tecnici, amministrativi e contabili emergano anomalie e risulti, in particolare che l'esecuzione delle azioni non è conforme al programma convenuto, o che il prospetto delle spese non corrisponde alle azioni realizzate. Il pagamento differito viene effettuato solo dopo che il contraente abbia fornito i giustificativi necessari.
6. Qualora dalla verifica risultasse che sono stati effettuati versamenti indebiti al contraente, l'Organismo competente procede al recupero di dette somme, maggiorate di un interesse calcolato in funzione del periodo compreso tra la data di pagamento e la data di recupero effettivo. Il tasso di interesse è quello in vigore al momento del recupero nello Stato membro, valido alla data del versamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.
7. In caso di rescissione del presente contratto, il pagamento del contributo comunitario è sospeso fintantochè gli effetti di tale rescissione non siano stati calcolati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 del presente contratto.

Art. 7 (Controllo)

1. Il contraente e gli eventuali subappaltatori tengono una contabilità separata in merito all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto e tengono a disposizione dell'organismo competente e della Commissione ogni informazione e documento occorrente per verificare l'adempienza dei loro obblighi.
2. Qualora la Regione intenda avvalersi, per specifiche attività, della collaborazione di enti o di altri organismi, quest'ultimi non sono tenuti a tenere contabilità separata, ma a fronte della collaborazione fornita rilasceranno regolare fattura di fornitura di beni o servizi.
3. L'Organismo competente e la Commissione possono procedere in ogni momento a verifiche dei documenti e, controlli in loco che consentano di seguire l'avanzamento delle azioni. Inoltre durante tutto il periodo previsto per l'esecuzione delle attività di cui al presente provvedimento e per cinque anni a decorrere dalla scadenza di tale periodo, l'Organismo competente e la Commissione U.E. possono prendere visione di tutti i registri ed altri incartamenti relativi alle spese occasionate dal contratto stesso.

Art. 8 (Sconti ed introiti eventuali)

1. Al contraente è fatto obbligo di avvalersi di tutte le possibilità esistenti per ottenere sconti, abbuoni o provvigioni. Egli si impegna ad accreditare sul conto di cui all'articolo 6, paragrafo 1 gli eventuali sconti, abbuoni o provvigioni ottenuti.
2. Il contraente deve accreditare sul conto di cui all'articolo 6, paragrafo 1 qualsiasi introito derivante dall'esecuzione delle azioni previste dal presente contratto, segnatamente gli interessi di eventuali operazioni bancarie realizzate con i contributi finanziari della Comunità.
3. Tutti questi introiti vengono detratti dal contributo comunitario complessivo.

Art. 9 (Diffusione e sfruttamento dei risultati)

1. Il contraente si impegna a proteggere o a far proteggere i risultati che possono dar luogo a diritti di proprietà, acquisiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Il contraente si impegna inoltre, sia a titolo personale che per i suoi subappaltatori, a riservare esclusivamente alla Commissione U.E. i diritti di utilizzazione dei risultati delle azioni oggetto del presente contratto. Tale obbligo lascia impregiudicato il dovere del contraente di diffondere i risultati qualora la diffusione degli stessi sia prevista dal contratto.
3. Il contraente accetta che la Commissione comunichi o pubblichi informazioni relative, in particolare, alle azioni previste dal presente contratto, alla valutazione finale delle azioni nonché all'Organismo o agli Organismi che hanno partecipato alla loro esecuzione.

Art. 10 (Compensazione di crediti)

1. Le parti contraenti non possono compensare tra loro i crediti risultanti dal presente contratto o anche da contratti precedenti con altri crediti tra le stesse parti contraenti.

Art. 11 (Cause risolutive)

1. In caso di inosservanza di uno degli obblighi imposti al contraente dal presente contratto, l'Organismo competente diffida il contraente stesso, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; se dopo un mese il contraente risulta tuttora inadempiente l'organismo competente risolve il contratto di pieno diritto senza indennità.
2. L'organismo competente risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi :
   a) mancato ottenimento da parte del contraente e per sua colpa, di permessi o di autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto;
   b) grave mancanza del contraente ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata dall'organismo competente;
   c) dichiarazioni false del contraente ai fini dell'ottenimento del contributo comunitario.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2 il contraente perde integralmente la garanzia di buon fine (articolo 2, paragrafo 3) e perde le altre cauzioni proporzionalmente all'importo del contributo comunitario che gli è stato indebitamente versato.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'importo dovuto al contraente è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto, prima della sua risoluzione, oppure in base alle spese occasionate dai lavori preparatori dell'azione stessa prima della sua esecuzione, fatti salvi i danni e gli interessi eventualmente dovuti dal contraente a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 12 (Disposizioni fiscali)

1. In base agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee, il contributo comunitario è esonerato da ogni tributo, tassa ed imposta, ed in particolare dall'imposta sul valore aggiunto. Per l'applicazione degli stessi articoli 3 e 4 di detto Protocollo, il contraente si attiene alle istruzioni dell'organismo competente e della Commissione.
2. Se il contraente è comunque tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente non è imputabile alla Comunità.

Art. 13 (Controversie tra il contraente e terzi)

1. Qualora, in caso di controversia con terzi in rapporto all'esecuzione del presente contratto, l'Organismo competente chieda al contraente di promuovere una azione in sede amministrativa o giudiziaria, il contraente è tenuto a conformarsi alle istruzioni dell'Organismo competente.
2. Il contraente informa per iscritto l'Organismo competente di qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria avviata contro di lui a seguito dell'esecuzione del presente contratto. Le parti contraenti decidono di comune accordo le misure da adottare.

Art. 14 (Disposizioni applicabili in caso di conflitto)

1. In caso di conflitto tra il presente contratto e la proposta del contraente, si applicano esclusivamente le disposizioni del presente contratto.

Art. 15 (Legge applicabile e foro competente)

1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
2. Per eventuali controversie tra l'Organismo competente ed il contraente o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in rapporto al presente contratto, per le quali non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole tra le parti contraenti, è competente il Tribunale di ....

Art. 16 (Allegati)

1. Sono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
- Allegato A - domanda del contraente ed eventuali lettere modificative;
- Allegato B - bilancio dettagliato;
- Allegato C - criteri di imputabilità delle spese;
- Allegato D - modalità di applicazione dell'art. 4, punto 6, lettera b).

ALLEGATO *A*

1. Testo completo del progetto così come approvato dal Ministero per le Politiche Agricole.

2. Sintesi dei principali elementi del progetto (max 120 parole)

ALLEGATO *B*

Bilancio dettagliato

PARTE A - Prospetto dettagliato delle spese previste ripartite per azioni

N°	Descrizione delle azioni	Costo previsto in Euro ed in Lire
1	Lotta contro la mosca dell'olivo ed eventuali altri organismi nocivi:	
2	Miglioramento delle modalità di trattamento degli oliveti, di raccolta, di conservazione e di trasformazione delle olive, nonché il magazzinaggio degli olii prodotti:	
3	Assistenza tecnica agli olivicoltori ed ai frantoiani nel corso della campagna oliecola:	
4	Miglioramento evacuazione dei residui della molitura delle oliva in condizioni non nocive all'àmbiente	
5	Formazione, divulgazione e dimostrazioni intese a diffondere presso gli agricoltori ed i frantoi le informazioni relative alla qualità dell'olio d'oliva e all'impatto ambientale dell'olivicoltura	
5	Istituzione e gestione di laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico - chimiche dell'olio di oliva vergine	
6	Collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca sul miglioramento dell'olio di oliva che contribuiscano al tempo stesso al miglioramento dell'ambiente :	
	TOTALE	

PARTE B - Prospetto dettagliato di ciascuna azione con i costi previsti ripartiti tra le singole voci di spesa:

N°	**Tipo di voce di spesa**	**Costo previsto**
1	spese per il personale	
2	spese per le trasferta	
3	spese per materiale consumabile	
4	spese per materiale durevole	
5	spese per l'informatica	
6	Onorari esperti	
7	spese di pubblicazione e diffusione	
8	Spese di subappalto	
9	spese generali	
	TOTALE	

ALLEGATO C

Criteri d'imputabilità delle spese

PARTE A - SPESE IMPUTABILI

Sono ammissibili soltanto le spese sostenute dai contraenti dopo la data di efficacia del contratto e prima della data di scadenza. Esse possono includere, in tutto o in parte, spese delle seguenti categorie:

1) spese di personale,
2) spese di trasferta,
3) spese per materiale consumabile,
4) spese per materiale durevole,
5) spese per l'informatica,
6) onorari di esperti,
7) spese di pubblicazione e di diffusione,
8) spese di subappalto
9) spese generali.

1. Spese di personale

1.1. Le spese di personale sono calcolate in funzione del tempo che il personale ha effettivamente dedicato alla realizzazione dei lavori oggetto del presente contatto, sulla base dei salari o stipendi lordi reali, maggiorati degli oneri sociali.

1.2. Per il personale ausiliario assunto in via provvisoria o permanente nell'ambito del presente contratto, occorre attenersi alle tariffe generali in vigore nei corrispondenti rami d'attività e rispettare le leggi vigenti in materia di previdenza sociale.

1.3. L'importo totale delle spese riconosciute imputabili ai sensi dei punti 1.1 e 1.2 è limitato a 4 000 Euro mensili pro capite.

1.4. Il tempo dedicato ai lavori definiti nel contratto sarà annotato su fogli giornalieri, e in particolare sui fogli paga, compilati dal personale per l'intera durata del contratto e certificati conformi almeno una volta al mese dal responsabile del progetto o da qualsiasi altro membro del personale dirigente alle dipendenze dei contraenti.

2. Spese di trasferta

2.1. Le spese di trasferta sono ammissibili, dietro presentazione dei documenti giustificativi, alle condizioni seguenti:

a) spese di viaggio:
- biglietto aereo in classe turistica e carta d'imbarco,
- biglietto ferroviario di prima classe,
- biglietto di mezzo di trasporto pubblico (gli spostamenti in taxi sono ammessi soltanto se assolutamente indispensabili per l'esecuzione delle azioni),
- indennità chilometrica massima per le autovetture del contraente o del subappaltatore o dei loro collaboratori: 0,25 Euro/km;

b) spese per vitto e alloggio:
- spese d'albergo per un massimo di 100 Euro al giorno pro capite,
- indennità giornaliera per un massimo di 50 Euro al giorno pro capite.

2.2. Qualora il contraente debba organizzare spostamenti collettivi, le pezze d'appoggio devono essere corredate di un elenco delle presenze, debitamente datato e firmato dagli interessati.

3. Spese per materiale consumabile

3.1. Sotto questa voce sono comprese le spese inerenti all'acquisto, alla fabbricazione o all'utilizzo di materiali, beni o attrezzature:

a) la cui durata di esistenza sia inferiore alla durata dei lavori definiti nel contratto e

b) che non siano considerati come immobilizzi in virtù dei principi, delle regole e dei metodi contabili in vigore presso il contraente.

3.2. Le spese per materiale consumabile non saranno considerate come costi diretti, quando il contraente provveda a contabilizzarle nelle spese generali sotto forma di ammortamento o in qualsiasi altra forma.

4. **Spese per materiale durevole**

4.1. Si considerano imputabili le spese inerenti all'acquisto o alla fabbricazione, dopo la data di efficacia del contratto, di materiali indispensabili per l'esecuzione dell'azione, i quali:

a) abbiano una durata di esistenza pari o superiore alla durata dei lavori definiti nel contratto, oppure

b) siano considerati come immobilizzi in virtù dei principi, delle regole e dei metodi contabili in vigore presso il contraente, sempreché non siano contabilizzati nelle spese generali sotto forma di ammortamento o in qualsiasi altra forma.

4.2. Il calcolo del rimborso potrà essere effettuato o in un'unica soluzione, vincolando l'utilizzo del bene ai futuri programmi di miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva oppure in un periodo d'ammortamento valutato secondo quanto di seguito specificato :

- a tre anni, ove si tratti di materiale informatico avente un valore pari o inferiore a 10 000 Euro,
- a cinque anni, negli altri casi.

L'importo da rimborsare, negli ultimi due casi, verrà calcolato in funzione della durata del materiale rispetto alla durata del contratto, fermo restando che il periodo preso in considerazione per il calcolo di detto importo sarà quello compreso tra la data di efficacia del contratto o la data di acquisto del materiale - ove quest'ultima sia posteriore alla data di efficacia - e la data di scadenza del contratto. Verrà pure tenuto conto del tasso di utilizzo del materiale durante il periodo considerato.

5. **Spese per l'informatica**

Le spese interne per l'informatica potranno includere tutte le spese relative al tempo di collegamento, al tempo di lavoro dell'unità centrale, al numero di linee stampate e alle prestazioni di società di servizi. Tali spese potranno essere imputate al contratto conformemente alle regole interne del contraente ed in base al tempo di elaborazione effettivamente dedicato ai lavori definiti nel contratto.

6. **Onorari degli esperti**

Per gli onorari degli esperti consultati ai fini della realizzazione del contratto, occorre attenersi alle tariffe generali in vigore nei corrispondenti rami d'attività.

7. **Spese di pubblicazione e di diffusione**

Sotto questa voce sono comprese le spese occasionate dall'edizione, dalla traduzione e dalla diffusione sia delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo previsti per le azioni contemplate dal contratto, sia dei documenti che il contraente deve distribuire ai suoi partner e all'organismo competente.

8. **Spese di subappalto**

8.1. Le spese relative ai contratti conclusi con subappaltatori sono considerate imputabili.. Per le agenzie di pubblicità o di comunicazione, tali spese possono comprendere una provvigione destinata a coprire le spese di personale di concezione e di gestione, nonchè le spese generali dell'agenzia, e limitata al 15%del massimo dei costi sostenuti.

8.2. Il controllo delle spese di subappalto avrà luogo sotto la responsabilità del contraente; tali spese sono inoltre soggette al controllo dell'organismo competente e della Commissione.

9. **Spese generali**

9.1. Le spese generali, che comprendono le spese di amministrazione, di esercizio e di gestione, tra cui segreteria, contabilità, corrispondenza, affitto, comunicazioni, consumi correnti (acqua, gas, elettricità) e manutenzione sono limitati al 2% della spesa ammessa.

9.2. Le spese generali possono essere prese in considerazione soltanto:

a) se sono verificabili;

b) se non includono alcuna spesa già imputata al presente contratto in un'altra categoria di spesa o a carico di un altro progetto.

PARTE B - SPESE NON IMPUTABILI

Non sono considerate imputabili le spese seguenti:
- le riserve per eventuali perdite o debiti futuri,
- le spese di rappresentanza,
- le spese per spostamenti in taxi,
- le spese di viaggio fuori della comunità,
- le spese relative alla tutela dei risultati dei lavori definiti nel contratto,
- gli interessi bancari od i premi assicurativi sulle garanzie bancarie,
- le spese sostenute fuori dal campo d'applicazione del presente contratto.

PARTE C - ALTRE SPESE

Le spese non prevedibili, che non rientrino in alcuna delle categorie sopra citate, possono essere imputate al presente provvedimento solo in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2.

ALLEGATO *D*

Modalità di applicazione dell'articolo 4, punto 6, lettera b)

1. Tutti i documenti e il materiale pubblicitario, compresi gli audiovisivi, realizzati o acquisiti nel quadro del presente contratto, debbono recare l'indicazione e l'emblema seguenti, nelle lingue dello stato membro interessato:
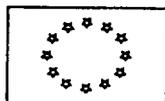
FINANZIATO DALLA COMUNITÀ EUROPEA (*) Regolamento (CE) n.

2. Le dimensioni succitate corrispondono a materiale o a documenti di formato DIN A 4. Per i documenti o per il materiale di formato diverso, va applicato un coefficiente di conversione pari al rapporto esistente tra il formato DIN A 4 e gli altri formati.
   Se si tratta di materiale visivo, l'emblema e le indicazioni summenzionati debbono figurare permanentemente.
   In appresso sono illustrate le regole fondamentali per quanto concerne la riproduzione dell'emblema.

(*) In caso di finanziamento parziale, l'indicazione è la seguente:
FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

ALLEGATO «4»

MISURE MINIME DI CONTROLLO

Le Regioni, incaricate dall'AIMA per l'esecuzione delle azioni inerenti i Programmi nazionali di miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva per i cicli produttivi 1999-2000, 2000-01, e 2001-2002 applicheranno un sistema di controllo che consentirà alle Regioni stese di certificare la conformità delle azioni progettuali svolte rispetto a quanto previsto nei progetti territoriali.
Il controllo delle azioni finanziate dalla Comunità e dallo Stato Italiano ha le seguenti finalità:

- accertare il regolare svolgimento delle azioni previste e la regolare utilizzazione dei fondi pubblici;
- prevenire le eventuali irregolarità tecnico-amministrative;
- garantire, mediante un'efficace monitoraggio delle attività, il conseguimento degli obiettivi progettuali preventivati;
- recuperare i finanziamenti pubblici in caso di abusi.

Le operazioni di controllo dovranno fare costante riferimento al progetto approvato.
La funzione dei controllo dovrà avere preminente carattere di prevenzione e di indirizzo, vale a dire che l'esercizio di tale funzione dovrà garantire il rispetto delle norme, senza ostacolare lo svolgimento delle azioni finanziate.

Articolazione del controllo

L'attività di controllo dovrà essere ricorrente cioè esplicata attraverso visite programmate.
Il controllo ricorrente consiste in visite nelle sedi di attività che, a seconda del momento in cui vengono effettuate, si articolano in:

- visite in itinere
- visite ex post

Visite in itinere

Il tipo di controllo che si effettuerà in itinere rientrerà in un'attività più ampia di monitoraggio, da intendersi come verifica sul corretto svolgimento delle azioni finanziate, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità a quanto previsto nel progetto approvato comunque riconducibile alle voci di spesa ammesse.
Tale controllo si esplicherà nelle varie sedi di svolgimento delle attività e/o nelle sedi amministrative di riferimento.

Visite ex post

Le visite ex post, oltre a comprendere un controllo sul corretto svolgimento dell'azione finanziata in conformità al progetto approvato, così come previsto per le visite in itinere, avrà prevalentemente per oggetto la verifica del rendiconto e di tutta la documentazione inerente le attività in essere, quali:

1. Documentazione commerciale afferente i costi sostenuti (fatture, documenti di trasporto, impegni di spesa)
2. Registri contabili obbligatori;
3. Mandati di pagamento e reversali d'incasso;
4. Estratti conto bancari
5. Convenzione stipulata con la Regione;
6. Convenzioni/lettere d'incarico stipulate con i tecnici;
7. Prospetti di rendicontazione;
8. Eventuali richieste di variante e relative approvazione;

9. Verbali del Consiglio di Amministrazione;

Il controllo avverrà attraverso la verifica preliminare della rispondenza tra l'importo assegnato distinto per le singole voci di spesa e i prospetti di rendicontazione allegati alle richieste di liquidazione dello Stato di Avanzamento e/o dello Stato Finale e quindi, l'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi.

Affinchè i costi possano essere considerati ammissibili dovranno ricorrere le seguenti condizioni:

- figurare nell'elenco dei costi ammissibili;
- essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
- essere giustificati da prove documentali originali;
- essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto gestore;
- essere sostenuti o impegnati in un periodo compreso tra la data di inizio attività e la fine dell'azione prevista;
- essere contenuti nei limiti degli importi approvati in preventivo.

L'organismo incaricato della realizzazione delle azioni dovrà adottare un sistema contabile ispirato al fondamentale criterio della massima trasparenza e pertanto, quand'anche gli enti responsabili non utilizzino un sistema contabile distinto, devono comunque predisporre un'adeguata codifica contabile che consenta di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni che sono state oggetto di interventi comunitari, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra contabilità generale e specifico estratto, nonché fra questo e le prove documentali.

Controllo spese del personale

L'attività svolta dal personale tecnico viene controllata attraverso le risultanze delle visite di controllo di campo e di laboratorio con quanto riportato sulle schede di attività giornaliere/settimanali/mensili sottoscritte dal tecnico e dal responsabile dell'Organismo incaricato della realizzazione delle azioni.

L'attività svolta dal personale tecnico sarà controllata anche attraverso le risultanze degli incontri con i titolari delle aziende prescelte con quanto riportato sulle schede aziendali e le schede di attività giornaliera sottoscritte dal tecnico e dal responsabile dell'Organismo incaricato della realizzazione delle azioni.

Verifica della rispondenza tra documenti di spesa riguardanti il personale con l'elenco del personale assegnato e inviato alla Regione.

Verifica della rispondenza del periodo d'impiego, degli importi corrisposti, con quanto previsto nella convenzione/lettera d'incarico, con il relativo documento fiscale (fattura, quietanza, assegni, mandati di pagamento, registrazioni sui libri contabili).

Per le spese di trasferta, oltre al controllo della documentazione con le stesse procedure adottate per i compensi professionali, sarà espletata anche una verifica sulla congruità delle percorrenze chilometriche effettuate e dettagliate nelle apposite schede (riepiloghi mensili delle percorrenze chilometriche).

Controllo spese per docenti

Sulla base dei programmi dei corsi si verifica la competenza dei docenti incaricati per la tenuta dei corsi stessi e la rispondenza degli argomenti da trattare con quanto previsto nel programma per le attività di formazione e divulgazione.

Verifica della rispondenza tra documenti di spesa riguardanti il personale con l'elenco dei docenti incaricati e del personale ausiliario utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi inviato alla Regione.

Verifica della rispondenza del numero di corsi tenuto da ciascun docente e degli importi corrisposti, con quanto previsto nella lettera d'incarico con il relativo documento fiscale (fattura, quietanza, assegni, mandati di pagamento, registrazioni sui libri contabili).

Per le spese di trasferta, oltre al controllo della documentazione con le stesse procedure adottate per i compensi professionali, viene espletata anche una verifica sulla congruità delle percorrenze chilometriche effettuate dal luogo di domicilio fiscale fino alla sede dei corsi e quanto dichiarato nella nota specifica.

Controllo spese materiale consumabile

Il controllo delle spese inerenti i materiali consumabili e di pubblicazione e diffusione avverrà attraverso una verifica di congruità tecnico-amministrativa; in particolare saranno confrontate le quantità dei materiali acquistati con il numero di campi istituiti, numero di campionamenti ed analisi di laboratorio effettuate, numero di pubblicazioni e/o trasmissioni radiotelevisive realizzate, ecc.

Saranno confrontate le quantità dei manifesti acquistati con il numero dei comuni interessati, documentati dalle spese di affissione sostenute, viene inoltre verificata la congruità fra la quantità di materiale didattico e divulgativo acquistato con il numero di partecipanti ai corsi. Contestualmente si verificheranno i relativi documenti di spesa (fattura, quietanza, assegni, mandati di pagamento, registrazioni sui libri contabili).

Controllo spese per beni durevoli

Il controllo dei beni durevoli, qualora siano stati acquistati con le somme assegnate in attuazione dei programmi nazionali di miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva avverrà attraverso un riscontro inventariale delle attrezzature verificandone la rispondenza tra i preventivi, i beni descritti nelle fatture di acquisto e i relativi numeri seriali.

Controllo spese per "Istituzione e gestione locali di degustazione e di laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche degli olii"

Saranno effettuate visite presso le sedi degli Organismi incaricati della realizzazione delle azioni che hanno attuato la misura al fine di verificarne la conformità con quanto previsto dal programma. e dall'allegato XII del Reg. CEE n.2568/91.

Il controllo delle spese sostenute per la creazione di locali idonei all'uso per sala panel, realizzata in conformità con quanto previsto dall'allegato XII del Reg. CEE n.2568/91, consisterà anche nella verifica delle autorizzazioni tecniche e sanitarie rilasciate dagli enti competenti.

ALLEGATO «5»

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE
(da adottare su carta intestata regionale)

CERTIFICATO DI CONGRUITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

Visto il Regolamento (CE) n° 528/1999 della Commissione del 10 marzo 1999 recante le misure intese a migliorare la qualità della Produzione oleicola;

Visto il piano triennale nazionale approvato dal MiPA con ________ del _______ di cui è parte integrante il progetto territoriale regionale adottato con ________ del ______________;

Viste le relazioni di verifica e controllo tecnico - amministrativo, in itinere ed ex-post, espletate dalla struttura/organismo appositamente incaricato dalla Regione ______________;

Visti i verbali delle visite ispettive in loco espletate dalla suddetta struttura/organismo di controllo presso le diverse sedi di svolgimento delle attività e/o nelle sedi amministrative di riferimento;

Atteso che la documentazione giustificativa delle spese sostenute in ordine all'esecuzione delle azioni previste risulta agli atti di questa amministrazione e vi permarra nei termini di legge;

Accertata la regolarità dei documenti giustificativi di spesa in ordine all'esecuzione sia delle azioni che delle opere previste dal progetto regionale;

Accertata la rispondenza delle spese sostenute in ordine all'esecuzione alle azioni svolte sul territorio rispetto alla normativa comunitaria e nazionale in materia di miglioramento qualitativo della produzione oleicola,

CERTIFICA

- CHE LE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO REGIONALE DI CUI AL PROGRAMMA NAZIONALE APPROVATO CON DM _________ DEL ________ SONO STATE ESEGUITE CORRETTAMENTE E CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL AL REGOLAMENTO CE N ___/99, DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE N° __ DEL _______ NONCHÈ DAL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ADOTTATO DALL'AIMA;

- CHE L'IMPUTAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE (PARZIALE O FINALE) ALLEGATA, CORRISPONDE ALLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PREDETTE AZIONI, CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO D'OLIVA;

- CHE QUESTA REGIONE TRAMITE LA STRUTTURA /ORGANISMO A SUO TEMPO INCARICATA HA OPERATO LE VERIFICHE IN ITINERE ED EX-POST RELATIVE AL SISTEMA DI CONTROLLI PREVISTO DAL PROGRAMMA NAZIONALE IN PAROLA I CUI RESOCONTI SONO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO;

- CHE LE SPESE SOSTENUTE SONO MERITEVOLI DI APPROVAZIONE PER UN IMPORTO DI LIRE _________________ (EURO _________________) COSÌ COME RIPORTATO DETTAGLIATTAMENTE NEL PROSPETTO ALLEGATO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(timbro e firma)

ALLEGATO «6»

ELENCO CRONOLOGICO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'OLIO DI OLIVA

N°	ATTI DEL PROCEDIMENTO	TEMPISTICA (termine ultimo)	SOGGETTO EMANANTE	SOGGETTO DESTINATARIO
1	Presentazione del Programma e del Sistema di Controllo	15 aprile 1999	REGIONE	MIPA
2	Approvazione del Programma	30 aprile 1999	MIPA	REGIONE
3	Invio Programma Nazionale e Sistemi di Controllo	30 aprile 1999	MIPA	COMM. U.E. AIMA
4	Provvedimento Amministrativo	Decorrenza di effetti dal 1° maggio 1999	AIMA	REGIONE
5	Comunicazione immediata della avvenuta accettazione del Provvedimento Amministrativo	Tempestivamente	REGIONE	AIMA
6	Richiesta Anticipo 30%	Entro 30 giorni da "5"	REGIONE	AIMA
7	Erogazione Anticipo 30%	Entro 30 giorni da "6"	AIMA	REGIONE
8	Stipula Convenzioni o Delibere tra Regioni e terzi affidatari	Decorrenza di effetti dal 1° maggio 1999	REGIONE	STRUTT.CONTR.TERZI AFFIDATARI
9	Invio Convenzioni o Delibere	Tempestivamente	REGIONE	AIMA
10	Richiesta Stato Avanzamento completa di: - Giustificativi di Spesa - garanzia Sostitutiva - Certificazione di avvenuti controlli Tecnici e di conformità in Itinere e Verifiche Amm.vo Contabili - Convenzioni o delibere se non ancora inviate		REGIONE	AIMA
11	Erogazione Stati Avanzamento	30 gg dalla richiesta	AIMA	REGIONE
12	Invio Relazione Tecnica Finale	30 giugno	REGIONE	AIMA
13	Richiesta Saldo Finale completa di: - Documenti giustificativi di spesa (in originale o copia autenticata) - Certificazione di avvenuti Controlli di conformità Tecnica e rispondenza Amministrativo Contabile - Copia Autenticate dei Contratti e delle Delibere sostitutive degli stessi (se non ancora inviate)	31/07/2000	REGIONE	AIMA
14	Erogazione Saldo Finale	60 gg dalla richiesta	AIMA	REGIONE

99A4785

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 giugno 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giancarlo Moretti Polegato, console onorario della Repubblica del Botswana a Treviso.

99A4786

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione di ente morale dell'associazione umanitaria «G.I.O.I.A. - Genitori italiani organization international adoption», in Scafati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1999, l'associazione umanitaria «G.I.O.I.A. - Genitori italiani organization international adoption», con sede in Scafati (Salerno), Corso Nazionale n. 231, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico dell'8 aprile 1998, n. di rep. 4686/271 a rogito del notaio Roberto Amodio.

99A4787

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 giugno 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0345
Yen giapponese	124,40
Dracma greca	323,74
Corona danese	7,4302
Corona svedese	8,8100
Sterlina	0,65100
Corona norvegese	8,1685
Corona ceca	37,053
Lira cipriota	0,57780
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,07
Zloty polacco	4,0627
Tallero sloveno	196,0248
Franco svizzero	1,5944
Dollaro canadese	1,5138
Dollaro australiano	1,5754
Dollaro neozelandese	1,9501
Rand sudafricano	6,3123

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4945

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Cortona» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda e l'annesso schema di disciplinare di produzione presentati dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Arezzo, dalla Confederazione italiana agricoltori della provincia di Arezzo, dall'Unione provinciale degli agricoltori di Arezzo, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Cortona»;

Ha espresso, nella riunione del 20 maggio 1999, parere favorevole alla suddetta istanza proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto di riconoscimento, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta nel riconoscimento dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER I VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CORTONA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione d'origine controllata «Cortona» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosato, Chardonnay, Grechetto, Pinot Bianco, Riesling Italico, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Gamay, Merlot, Pinot nero, Sangiovese, Syrah, Vin Santo, Vin Santo riserva e Vin Santo Occhio di Pernice.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Cortona» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Cortona» rosato:

Sangiovese: dal 40% al 60%;

Canaiolo nero: dal 19% al 30%,

concorrono, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 30%;

«Cortona» Chardonnay:

Chardonnay: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Grechetto:

Grechetto: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Pinot bianco:

Pinot bianco: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Riesling italico:

Riesling italico: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Gamay:

Gamay: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Merlot:

Merlot: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Pinot nero:

Pinot nero: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Syrah:

Syrah: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Vin Santo e Vin Santo riserva:

Trebbiano toscano, Grechetto e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente minimo 80%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 20%;

«Cortona» Vin Santo occhio di pernice:

Sangiovese, Malvasia nera: da soli o congiuntamente minimo 80%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Cortona» ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla qualità di parte del territorio amministrativo del comune di Cortona.

Tale zona è così delimitata:

dalla località «Villa le Fosse», sita sulla strada provinciale Lauretana ad ovest del ponte di Val Trito sul Torrente Mucchia e procedendo in senso orario per la linea immaginaria posta a quota 260 s.l.m. in direzione sud-est si costeggiano le colline di «S. Lorenzo Rinfrena» «Molinaccio» fino al podere «Le Caselle» nei pressi della Frazione di «Pietraia». Dal suddetto podere sempre seguendo la quota altimetrica di 260 s.l.m, in direzione del podere «Landrucci» fino ad incontrare la linea ferroviaria all'abitato di «Terontola». Da questo punto seguendo il lato destro della ferrovia Firenze-Roma in direzione sud fino ad incontrare il confine comunale nei pressi di «Casa Borgino». Seguendo il confine comunale in direzione ovest per tutto il suo tratto al confine con l'Umbria e successivamente con la provincia di Siena in direzione della località «Fasciano» posta all'estremo ovest del confine comunale. Sempre seguendo quest'ultimo ad ovest della citata località di Fasciano si riprende la linea immaginaria posta a quota 260 s.l.m. e si costeggia la collina di Fasciano e Poggio Martino e di seguito, di «Gabbiano», «Fusigliano», «Poppello», «Il Loggio», «Rione» e «Poggio di Chiana», e sempre per la quota citata, in direzione della località «Cignano» e successivamente costeggiando «S. Martino alla Ruota» e «Le Chianacce». Ancora per la quota di riferimento dalle «Chianacce» in direzione di «Farneta» e proseguendo da «Poggio Bello» fino a chiudere l'intero territorio collinare del chiuso orientato ad ovest. Seguendo la citata quota di 260 s.l.m. si prosegue in direzione nord verso la località «Oppiello», «PodereS. Giovanni» fino alla frazione di «Creti» e piegando verso est fino ad avvolgere la collina di «Ronzano» e della «Fratticciola» ed ancora verso sud est in direzione di «Manzano» si costeggiano le colline delle «Gaggiole» e «Lombriciano» e quelle di «Montecchio» fino alla «Vecchia Fornace», ed oltre, fino ai colli del «Fondaccio» dove sempre a quota 260 m s.l.m. si incontra «Villa Le Fosse», punto di partenza. Ad eccezione del tratto, corrispondente alla linea ferroviaria ed al confine comunale per tutto il perimetro descritto fa fede unicamente la quota altimetrica di m 260 s.l.m.;

partendo dalla Chiesa di «Mezzavia» posta nel punto di incrocio fra la s.s. 71 ed il confine del comune di Cortona con quello di Castiglion Fiorentino, si segue, procedendo in senso orario per detto confine comunale in direzione nord fino all'altezza di «Casa La Ripa di Sotto» dove si incontra il punto di incrocio con la linea immaginaria di quota 700 s.l.m. Piegando verso sud-est si procede per la suddetta linea immaginaria di quota 700 s.l.m. delimitando così tutte le colline, che viste da valle, sono poste a sinistra e successivamente a destra della città di Cortona, fino a raggiungere «Poggio alla Croce» a monte del «valico di Mercatale» sulla omonima strada provinciale. Da questo punto si segue la linea di crinale che costituisce lo spartiacque fra i bacini del Torrente Esse (Bacino dell'Arno) e del «Fosso di Rifalcio» (Bacino del Tevere). Per il suddetto crinale a monte del «Podere Renali» fino al confine comunale di Cortona con il comune di Tuoro sul Trasimeno. Seguendo il confine in direzione ovest fino ad incontrare, a monte della località «Borghetto» la linea ferroviaria Terontola-Perugia. Per questa linea ferroviaria, lato destro in direzione di Terontola fino a quest'ultima località dove detta ferrovia si innesta con la Roma-Firenze. Per la linea ferroviaria Roma-Firenze

in direzione di Firenze, fino ad incontrare la strada campestre a valle di «Podere Via Cupa». Seguendo questa strada fino ad incontrare la strada comunale Mucchia-Ossaia si svolta per quest'ultima in direzione di Ossaia per raggiungere dopo l'incrocio con la s.s. 71 la strada comunale che da «Ossaia» porta al «Campaccio». Seguendo quest'ultima fino al ponte sul torrente Esse dove si incontra la strada comunale che costeggia il citato torrente, si prosegue per questa in direzione di Camucia fino all'innesto sulla s.s. 71. Da questo punto si segue la s.s. 71 in direzione nord per tutto il suo percorso nel territorio di Cortona fino alla «Chiesa di Mezzavia», punto di partenza;

dalla chiesa di S. Agata alla Fratta posta a quota 260 m s.l.m. procedendo in senso orario si segue la linea immaginaria posta alla suddetta quota in direzione ovest e si costeggiano le colline di Fratta e S. Caterina e successivamente sempre per la citata quota piegando in direzione nord e est si circoscrivono le due colline fino alla chiesa di Fratta, punto di partenza.

Art. 4.

Norme per viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona» devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

4.2 Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 ceppi.

4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentiti sono l'alberello, il guyot, il cordone speronato, il capovolto ed in genere le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

4.4 Sistemi di potatura.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere lunga, corta, mista.

4.5 Irrigazione, forzatura.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Cardonnay	10	10,50
Grechetto	10	10,50
Pinot bianco	10	10,50
Riesling Italico	10	10,50
Sauvignon	10	10,50
Cabernet Sauvignon	9	11,50
Gamay	9	11,50
Merlot	9	11,50
Pinot nero	9	11,50
Sangiovese	9	11,50
Syrah	9	11,50
Rosato	9	10,50
Vin Santo e Vin Santo riserva	10	10,50
Vin Santo occhio di pernice	9	11,00

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento delle uve, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Cortona.

Tuttavia è consentito che le suddette operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, ma a non più di 2 km in linea d'aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, purché nelle provincie di Arezzo e Siena, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione interessata e comunicata all'Ispettorato repressioni frodi e alle competenti camere di commercio I.A.A.

5.2 Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.

Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. l è consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione della tipologia specifica purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

5.3 Correzioni.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. l nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa.

5.4 Elaborazione.

Le diverse tipologie previste dall'art. l devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse.

Le tipologie «Vin Santo» devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 28% per il vino a denominazione di origine controllata «Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo riserva e del 35% per il vino a denominazione di origine controllata «Cortona» Vin Santo occhio di pernice.

L'uva dovrà essere ammostata non prima del 15 dicembre dell'anno di raccolta per il «Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo riserva e, del 28 febbraio dell'anno successivo per il «Cortona» Vin Santo occhio di pernice.

L'uva dopo il periodo di appassimento minimo deve essere ammostata comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

È ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata.

5.5 Resa uva/vino e vino/ettaro.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino		Produzione massima di vino hl/ettaro
Cardonnay	65%		65
Grechetto	65%		65
Pinot bianco	65%		65
Riesling Italico	65%		65
Sauvignon	65%		65
Cabernet Sauvignon	70%		63
Gamay	70%		63
Merlot	70%		63
Pinot nero	70%		63
Sangiovese	70%		63
Syrah	70%		63
Cortona rosato	70%		63
Vin Santo, Vin Santo riserva, Vin Santo occhio di pernice	35%	con riferimento all'uva al giusto grado di maturazione ed al vino giunto al terzo anno di invecchiamento	35

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 70% per le tipologie bianche, il 75% per le tipologie rosse e rosato ed il 38% per le tipologie Vin Santo, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.6 Immissione al consumo.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data (anno successivo alla vendemmia)
«Cortona» Chardonnay	01/02
«Cortona» Grechetto	01/02
«Cortona» Pinot bianco	01/02
«Cortona» Riesling Italico	01/02
«Cortona» Sauvignon	01/02
«Cortona» Cabernet Sauvignon	31/03
«Cortona» Gamay	31/03
«Cortona» Merlot	31/03
«Cortona» Pinot nero	31/03
«Cortona» Sangiovese	31/03
«Cortona» Syrah	31/03
«Cortona» rosato	31/03

L'immissione al consumo della tipologia «Cortona» Vin Santo può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia a partire dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

L'immissione al consumo della tipologia «Cortona» Vin Santo riserva può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno cinque anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

L'immissione al consumo della tipologia «Cortona» Vin Santo occhio di pernice può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno otto anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del 28 febbraio successivo a quello di produzione delle uve.

5.7 Invecchiamento.

La conservazione e l'invecchiamento delle tipologie «Vin Santo» devono avvenire in recipienti di legno della capacità non superiore a 100 litri per il «Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo riserva, ed in caratelli non superiore a 75 litri per il «Cortona» Vin Santo occhio di pernice.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Cortona» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: sentore fruttato con sottofondo leggermente aromatico;

sapore: secco ed armonico, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto secco netto minimo 15,0 g/l;

«Cortona» Grechetto:

colore: giallo paglierino;

odore: fresco, delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto secco netto minimo 15,0 g/l;

«Cortona» Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fine, caratteristico;

sapore: secco ed armonico, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto secco netto minimo 15,0 g/l;

«Cortona» Riesling Italico:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, aromatico, caratteristico;

sapore: secco ed armonico con intenso retrogusto aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto secco netto minimo 15,0 g/l;

«Cortona» Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

odore: profumo intenso elegante caratteristico con sottofondo aromatico;

sapore: secco ed armonico, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto secco netto minimo 15,0 g/l;

«Cortona» rosato:

colore: da rosato a rosso non carico, senza riflessi violacei;

odore: fruttato di profumo delicato;

sapore: asciutto, delicato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 17,0 g/l;

«Cortona» Cabernet Sauvignon:

colore: da rosso rubino a granato;

odore: intenso, caratteristico, speziato;

sapore: pieno ed armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 20,0 g/l;

«Cortona» Gamay:

colore: da rosato rubino a granato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 20,0 g/l;

«Cortona» Merlot:

colore: da rosso granato vivo talvolta con qualche riflesso violaceo, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: sentore di piccoli frutti, con eventuale lieve nota di erbaceo;

sapore: secco ed armonico e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 20,0 g/l;

«Cortona» Pinot nero:

colore: da rubino a rubino granato;

odore: intenso, vinoso;

sapore: secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 20,0 g/l;

«Cortona» Sangiovese:

colore: da rosso rubino, tendente al rosso aranciato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso ed elegante;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 20,0 g/l;

«Cortona» Syrah:

colore: da rosso rubino a granato;

odore: caratteristico, elegante;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 20,0 g/l;

«Cortona» Vin Santo:

colore: da giallo dorato all'ambrato intenso;

odore: intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato con intensa rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% di cui almeno il 2,00% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 24 g/l;

«Cortona» Vin Santo riserva:

colore: da giallo dorato all'ambrato intenso;

odore: intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato con intensa rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% di cui almeno 14,50% svolto e minimo 2,50% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 24 g/l;

«Cortona» Vin Santo Occhio di Pernice:

colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età;

odore: intenso, ricco, complesso, di frutta matura ed altre sfumature;

sapore: fine, persistente con retro gusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% di cui almeno 15,00% svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 25 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1 — Qualificazioni.

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 — Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 — Località.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.4 — Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi il marchio e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più ristrettive.

7.5 — Annata.

Nell'etichettatura dei vini «Cortona» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.6 — Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 — Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 6 litri ad eccezione delle tre tipologie di Vin Santo le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri.

8.2 — Tappatura e recipienti.

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo raso bocca di sughero o di altro idoneo materiale.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie Vin Santo, è ammessa la chiusura con tappo a vite.

99A4795

COMUNE DI LAURENZANA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di LAURENZANA (provincia di Potenza), ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, confermando, con decorrenza 1° gennaio 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura del 5 per mille gia vigente per l'anno 1998.

(Omissis).

99A4895

COMUNE DI MIRA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MIRA (provincia di Venezia), ha adottato, il 26 marzo 1999 e 4 maggio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 le aliquote vengono così fissate:

l'aliquota nella misura del 4,5 per mille per tutti gli immobili;

l'aliquota al 7 per mille per gli alloggi di cui al comma 1;

l'aliquota al 9 per mille per gli alloggi abitabili non locati per i quali non risultano essere stati registrati di locazione da almeno due anni e che, nel medesimo periodo, siano stati, di fatto, non occupati. Al fine dell'applicazione della suddetta aliquota si intendono per alloggi abitabili le sole unità abitative ai sensi del precedente comma 1, restando pertanto esclusi garages, box ed altri fabbricati non aventi le predette caratteristiche.

(Omissis).

99A4896

COMUNE DI MOLINI DI TRIORA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MOLINI DI TRIORA (provincia di Imperia), ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

99A4897

COMUNE DI ORIGGIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ORIGGIO (provincia di Varese), ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale immobiliare da applicarsi nel comune di Origgio nell'anno 1999:

aliquota dell'imposta 7 per mille;

per le unità immobiliari di proprietà direttamente adibite ad abitazioni principali (comprese le pertinenze: cantina, box, ecc., delle

persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, l'aliquota predetta è ridotta al 4 per mille;

sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ma senza riconoscimento della detrazione, quelle concesse in uso gratuito ai familiari legati da un rapporto di parentela dal primo grado (figli-genitori), a condizione che ciò risulti da un contratto di comodato registrato ovvero dalle risultanze della residenza anagrafica e/o delle utenze-domestiche;

sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e riconoscimento della detrazione, le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, in seguito a ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata o concessa in comodato, anche gratuito, a terzi non parenti di primo grado;

per le seconde case locate a chi le usa per prima abitazione, l'aliquota predetta è ridotta al 5 per mille;

per i fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, l'aliquota è ridotta al 3,5 per mille;

l'aliquota è ridotta al 2 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come risultante dagli atti esistenti in comune, nei confronti dei proprietari che eseguano;

1) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

2) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto;

3) interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonici localizzati nel centro storico;

4) interventi diretti all'utilizzo dei sottotetti, quando costituiscono unità immobiliari autonome;

la detrazione per le case adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti ad Origgio, è fissata come segue:

per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6: L. 360.000;

per le categorie catastali A/7: L. 300.000;

per le categorie catastali A/1, A/8 ed A/9: L. 200.000.

99A4898

COMUNE DI PRATELLA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PRATELLA (provincia di Caserta), ha adottato, il 10 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille.

99A4899

COMUNE DI ROCCAVIVARA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ROCCAVIVARA (provincia di Campobasso), ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, nella misura del cinque per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, su tutti gli immobili del territorio comunale;
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per la prima casa.

(Omissis).

99A4900

COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN MARTINO VALLE CAUDINA (provincia di Avellino), ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per quanto in premessa, l'aliquota (I.C.I.), per l'anno 1999, nel modo seguente:

aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

aliquota del 6 per mille gli immobili adibiti a seconda abitazione e per le unità immobiliari dei non residenti;

di fisssare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

99A4901

COMUNE DI SANTOMENNA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SANTOMENNA (provincia di Salerno), ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

dare atto che l'aliquota per il corrente anno resta determinata nella misura unica del 5,5 per mille e che la detrazione è fissata in L. 200.000 per la prima abitazione.

(Omissis).

99A4902

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035